

## TORNATA DEL 18 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Comunicazione del presidente, e dichiarazioni del deputato De Luca circa gli accordi sui capitoli del bilancio delle finanze — Osservazioni sull'ordine del giorno e delle discussioni, dei deputati Ricciardi e Michelini, e del presidente del Consiglio — Proposizione del deputato Nicotera per cambiamento sull'ordine delle sedute — Osservazioni dei deputati Pisanelli, Amari e La Porta — Approvazione della proposta del deputato Nicotera per altro orario delle sedute.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico — Proposizioni d'ordine dei deputati Miner- vini e Cadolini circa la deliberazione più pronta degli emendamenti — Osservazioni dei deputati D'Ondes Vito, Brignone e Cadolini — Reiezione — Istanze del deputato Asproni — Emendamenti dei deputati Rega, Panattoni e Sangiorgi all'articolo 1 — Dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia circa l'istitu- zione delle chiese ricettizie — Adesioni ed esclusioni del presidente del Consiglio — Emendamenti dei depu- tati Palusciano e Cicarelli — Voto motivato dal deputato Pisanelli, relativo al numero 7 per disposizioni circa le confraternite — Repliche del relatore Ferraris, e osservazioni del presidente del Consiglio e del deputato Pepoli — Reiezione dell'emendamento del deputato Sangiorgi, e approvazione della proposta del deputato Pisanelli — Parecchie altre sono ritirate — Approvazione dei numeri 1, 4, 5 e 6 — Sul 7 con- cernente le confraternite fanno osservazioni e riserve il presidente del Consiglio ed i deputati Seismit-Doda, Berteu, Restelli e Pisanelli — votazione nominale, e approvazione dell'articolo 1, portante la soppressione dei vari enti morali ecclesiastici — Dichiarazioni di voto — Modificazioni del relatore all'articolo 2 — Emen- damenti del deputato Breda — Emendamento del deputato Ferrara, oppugnato dai deputati Lanza G., Mel- lana e Marincola.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**CALVINO**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**GRAVINA**, segretario, espone il seguente sunto di pe- tizioni:

11,754. Il Consiglio comunale di Acireale chiede venga emanato un provvedimento che faccia cessare il corso forzoso dei biglietti di Banca.

11,755. 126 individui delle parrocchie dei Santi Fi- lippo, Giacomo e Maurizio d'Ivrea, 130 d'Agliè, 69 di Baldissero, 59 di Bollengo, 84 di Borgiallo, 139 di Ciatano, 127 di Feletto, 39 di Masino, 63 di Mazzè, 62 di Palazzo, 153 di Villa Castelnuovo e 14 di Val- chiusella, diocesi d'Ivrea, inviano petizioni contro il progetto di legge per la liquidazione dell'asse eccle- siastico.

11,756. 61 canonici della cattedrale, vicari foranei, parroci e beneficiati della diocesi di Susa, 122 abi- tanti della parrocchia di San Giusto, 70 di Novalesa e 44 di Almese presentano petizioni con oggetto con- forme a quello della precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Commissione generale del bilancio si è convocata stamane, e mi fa sapere che sono elimi- nate tutte le difficoltà sul bilancio passivo delle fi- nanze, e che questa sera potrà essere mantenuto al- l'ordine del giorno.

**RICCIARDI.** Ma tale discussione non potrà aver luogo, se non dopo quella delle leggi che già sono all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Prima si delibererà sulla presa in con- siderazione del progetto di legge dell'onorevole Fenzi, poi si discuterà sul bilancio passivo del Ministero delle finanze, che è la cosa più importante ed urgente.

**RICCIARDI.** Io credo che non si possa alterare l'ordine del giorno, senza una deliberazione della Camera; poi- ché l'ordine del giorno stampato è già in mano di cia- scun deputato, e sopra di esso ognuno di noi ha po- tuto fermare le proprie idee.

**PRESIDENTE.** Ma io consulto appositamente la Camera.

**RICCIARDI.** E poi, in ogni caso, vorrei sapere se il bilancio dovesse avere la precedenza.

**CURTI.** L'altro giorno l'onorevole ministro per l'interno ebbe precisamente ad annunziare che, se non fossero sorte difficoltà, questa sera si sarebbe incominciata la discussione sul bilancio delle finanze, quindi credo che questa sera debba farsi tale discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brignone ha facoltà di parlare.

**BRIGNONE.** Io non ho alcuna difficoltà, se la Camera vuole accettare la proposta dell'onorevole preopinante. Faccio solo osservare che noi abbiamo già oltrepassato la metà di luglio, che il bilancio bisogna ancora mandarlo al Senato, e che l'esercizio provvisorio scade con tutto questo mese; quindi credo che sia indispensabile che la Camera si occupi al più presto della discussione del bilancio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salvagnoli ha la parola.

**SALVAGNOLI.** Io voleva dire precisamente quello che fu osservato dall'onorevole Brignone.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Appoggio io pure la proposta che questa sera si discuta anzitutto il bilancio delle finanze.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Andrea Moretti.

**MORETTI ANDREA.** Solo questa mattina mi venne fatto d'osservare che nel rendiconto ufficiale della seduta del 15 corrente, il mio nome apparisce fra i deputati assenti che non hanno risposto all'appello sulla seconda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, mentre che in fatto io era presente ed aveva effettivamente risposto sì all'appello nominale tanto nella prima, quanto nella seconda parte della proposta Mancini. Perciò chiedo che sia fatto la opportuna rettificazione.

**PRESIDENTE.** Ne sarà presa nota nel processo verbale.

**CORRADO.** Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato in favore della risoluzione proposta dal deputato Mancini.

**PRESIDENTE.** Sarà presa nota anche della sua dichiarazione.

**MICHELIN!** In una delle passate radunanze un nostro collega esortava gli oratori che avrebbero preso a ragionare sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico ad attenersi a brevità. Benchè infruttifera sia stata quella raccomandazione, tuttavia voglio farne altra, che non so se sarà più efficace. Ad ogni modo adempio ad un dovere.

Noi dobbiamo prima di separarci votare una legge qualsiasi circa la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Nessuno che non voglia il fallimento lo negherà. Assicuriamo questo punto cardinale, ed allora potremo

dare, senza pericolo, piena libertà alla Chiesa ed ai ministri di lei.

Ora, io temo che a forza di emendamenti, di ogni maniera proposte la discussione si prolunghi così che un bel giorno non vi sia più il numero dei deputati necessario per deliberare.

Io credo di non essere malizioso per natura; ma temo di esserlo divenuto trattando di cose e con uomini appartenenti alla politica. Ebbene, io credo avere motivo di temere che queste lungaggini siano fomentate da coloro cui la legge non garba.

Se ne guardino coloro che bramano che sia recata a compimento. Siano parchi in emendamenti; pensino il meglio essere talvolta nemico del bene e perdersi questo per la speranza di raggiungere quello.

Io predicherò coll'esempio, che è forse la predica più efficace. Credo che non proporrò emendamenti, ma limiterommi a dare la mia approvazione, per lo più tacita, a quegli emendamenti, che vedo essere stati da altri proposti, e che mi sembrano raggiungere i miei fini.

Del resto io non faccio una proposta, non domando deliberazione della Camera. È una preghiera che alla buona dirigo ai miei colleghi, ed a quelli soprattutto fra essi cui sta a cuore si voti questa legge.

**PRESIDENTE.** Mi spiace che l'onorevole Michelini abbia fatto così tardi la sua esortazione. Sarebbe stato meglio se l'avesse fatta ieri, perchè anche nella seduta di ieri vennero ad aggiungersi altri quattordici emendamenti. (*Mormorio*) Del resto io non posso che approvare quel che ella dice.

L'onorevole Molino scrive che per affari urgenti deve domandare alla Camera un congedo di sette giorni.

Gli onorevoli Faro, Figo Fuccio e Speciale domandano un congedo di giorni dieci.

(Questi congedi sono accordati.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colesanti.

**COLESANTI.** Dichiaro che se fossi stato presente nella seduta del giorno 15, quando ci fu la votazione sull'ordine del giorno proposto dal deputato Mancini, avrei votato pel sì, tanto sulla prima, quanto sulla seconda parte del medesimo.

**PRESIDENTE.** Sarà tenuto conto della sua dichiarazione.

**DE LUCA.** Si tratterà nella seduta di stasera la discussione sul bilancio passivo delle finanze. Mi credo in debito di avvertire la Camera che contemporaneamente a questa discussione verrà quella relativa ai maggiori assegnamenti ed alle spese di rappresentanza; le quali spese per tutti i diversi Ministeri sono state riservate. Di ciò avverto la Camera perchè lo sappia, e perchè i relatori si troveranno tutti pronti per rispondere a quella discussione che sia per avere luogo.

**MICOTERA.** Non senza un perchè io mi permetteva ieri sera di fare la mia mozione d'ordine; e credo che non

senza un perchè fu osservato che la Camera non si trovava in numero.

Io spiego il mio perchè, lascio agli altri la responsabilità del loro. Il mio perchè era questo: sapeva che nella seduta di questa sera si sarebbe dovuto discutere il bilancio passivo delle finanze, e siccome a me pare, e non ho bisogno di molte parole per dimostrarlo, che nelle sedute di sera non si può discutere una cosa di tanta importanza, così io mi permettevo ieri sera di fare la mia mozione d'ordine; oggi la ripeto coll'aggiunta che questa sera non si tenga seduta, e la continuazione della discussione della legge sull'asse ecclesiastico si riprenda domani, se si vuole.

Oppure se si crede più importante discutere subito il bilancio che dovremmo discutere questa sera, allora si potrebbe domani sospendere la discussione della legge e la Camera si occuperebbe unicamente dei bilanci, poichè, ripeto, non mi pare possibile, dopo gli esempi che abbiamo avuti, che la discussione del bilancio si possa fare di sera, a meno che non si voglia avere l'apparenza di discutere il bilancio passivo che è abbastanza grave.

Quindi concreto, propongo che questa sera non si tenga seduta: che da domani in poi si cominci il sistema da me enunciato ieri, cioè che la seduta cominci dalle 8 di mattina alle 12, e dopo due ore di sospensione si riprenda dalle 2 alle 7.

In questo modo noi discuteremo veramente, seriamente, tanto la legge sull'asse, quanto i bilanci; aggiungo che essendo importante la discussione dei bilanci, nella tornata di domani la Camera non dovesse occuparsi d'altro che di questa materia.

**RATTAZI**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Io non intendo prender parte a cotesta questione; credo tuttavia opportuno di solo avvertire l'onorevole Nicotera che la discussione del bilancio non potrà essere molto protratta, perchè il Ministero è d'accordo colla Commissione in tutto, eccetto in due sole questioni testè indicate dall'onorevole presidente della Commissione del bilancio, relative, l'una ai maggiori assegnamenti, l'altra alle somme stanziare per le rappresentanze.

Pertanto, non potendo discutersi che su coteste due, rispetto alle quali non vi è il detto accordo, il quale per altro spero sia per venire quando avrà luogo la discussione avanti alla Camera, sul resto non vi sarà da fare alcuna parola, in forza della presa deliberazione che ogniquale volta vi è consenso tra la Commissione ed il Ministero non si abbia da discutere.

Io ritenni opportuno di esporre questo, perchè la Camera sappia come stanno le cose.

**RICCIARDI**. Io sento molto spesso invocare la dignità della Camera, ed appunto per ciò io mi astengo dall'invocarla; solo questa volta ritengo che la dignità della Camera sia veramente impegnata, poichè non

credo che possa fare buona impressione fuori di questo recinto il sapersi che da un giorno all'altro qui si muta d'avviso, e si disfà oggi quello che fecesi ieri. Se poi rinunciassimo alle sedute serali, daremmo ragione a coloro i quali pretendono che gl'Italiani siano uomini meno serii degl'Inglese, i quali fanno le sedute serali e le fanno bene, prolungandole per lo più ben oltre la mezzanotte.

Io credo che in Italia si possa fare benissimo quello che si fa in Inghilterra. Farò riflettere inoltre che bisogna pur consultare le forze dei nostri stenografi. Non è possibile che gli stenografi lavorino dalle ore 8 della mattina fino alle 6 della sera, e principalmente nel loro interesse io feci la mia proposta delle tre sedute serali. Ad ogni modo io domando che per decoro della Camera si mantenga la sua risoluzione e non si torni ad ogni momento sulle cose deliberate.

**NICOTERA**. Io comprendo che si possa essere rigorosi nel chiedere alla Camera l'osservanza delle sue deliberazioni, ma questo dovrebbe venire da chi mai ha domandato alla Camera che tornasse sopra le proprie deliberazioni.

Ora io debbo ricordare che la Camera aveva già deliberato di non tener seduta di sera, e dopo qualche giorno fu ripetuta la proposta delle sedute di sera e la Camera l'approvò.

Dunque se la Camera è ritornata una volta sulle proprie deliberazioni, io non so perchè non si possa ritornare una seconda volta, tanto più quando l'esperienza ha dimostrato che le sedute di sera non procedono esattamente bene.

All'osservazione poi che in Inghilterra si possono tenere sedute di sera, io rispondo che se in Inghilterra si tengono sedute di sera non si tengono di mattina, e se in Inghilterra sono possibili le sedute di sera per le condizioni del paese, per le abitudini, per le condizioni atmosferiche, in Italia sono possibili le sedute di mattina, nè questo toglie o diminuisce serietà od importanza agl'Inglese ed agl'Italiani.

Per tutte queste considerazioni, e per altre che io potrei ancora esporre, ma che non faccio per non dimostrare che tengo alla paternità della mia proposta, prego la Camera a volere accogliere la mia proposta; ed in quanto all'osservazione fatta relativamente agli stenografi, io farei riflettere che reca molto più disturbo agli stenografi il venire alle sedute di sera, che a quelle del mattino, con due ore di riposo.

Io spero quindi che la Camera vorrà accogliere benevolmente la mia proposta.

**PISANELLI**. Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Nicotera, in quanto che io sono persuaso che possa tornare molto più vantaggioso tenere due sedute di giorno, anzichè tenerne una al mattino e l'altra alla sera; ma in quanto a questo, io mi rimetto interamente al giudizio della Camera.

Ma, come presidente della Commissione d'inchiesta

sulle condizioni della Sicilia, io ricorderei alla Camera che quest'argomento è urgente, e che sarebbe conveniente che dopo la discussione del bilancio passivo di finanze, la quale spero sarà breve, si venisse a discutere sulla relazione della Commissione d'inchiesta per Palermo. Io spero che la discussione, animata da quei medesimi sentimenti da cui è stata ispirata la Commissione, possa essere calma e breve.

**NICOTERA.** Io comprendo l'importanza della proposta dell'onorevole Pisanelli, ma comprendo parimente l'importanza della discussione della legge sull'asse ecclesiastico: sono certo quindi che l'onorevole Pisanelli, e tutti gli altri onorevoli colleghi, i quali sono dello stesso parere, saranno soddisfatti se la Camera prenderà la risoluzione di mettere immediatamente, dopo la legge sull'asse ecclesiastico, la discussione sull'inchiesta di Palermo: in questo modo si potrebbe conciliare l'una e l'altra cosa; poichè se noi volessimo sospendere la discussione della legge sull'asse ecclesiastico per intraprendere quella relativa all'inchiesta sui fatti di Sicilia, discussione che non può terminare in poche ore, come spera che termini la discussione sul bilancio l'onorevole presidente del Consiglio, ci vedremo condannati a prolungare ancora ad otto o dieci giorni questa benedetta discussione della legge sull'asse ecclesiastico che minaccia di divenire eterna; quindi proporrei che la discussione sull'inchiesta dei fatti di Sicilia seguisse immediatamente la votazione della legge sull'asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Amari.

**AMARI.** Nessuno più di un deputato eletto in un collegio di Palermo può essere impaziente...

*Voci.* Forte! Non s'intende!

**PRESIDENTE.** Parla con la voce che ha; stieno in silenzio ed intenderanno più facilmente.

**AMARI.** Sono tre giorni che non posso parlare se non a stento per un mal persistente di gola.

**PRESIDENTE.** Dica come può.

**AMARI.** Nessuno più di un deputato eletto in un collegio di Palermo può essere impaziente che si faccia al più presto questa discussione; però quanto legittima è tale impazienza, altrettanto giusto è il desiderio che la discussione sulla relazione della Commissione d'inchiesta sia seria, matura e serena; quindi prego la Camera di voler fissare un giorno, o dopo la discussione del disegno di legge relativo all'asse ecclesiastico o anche prima affinchè si possano prendere i provvedimenti richiesti dalle non felici condizioni della città e provincia di Palermo, perchè se non si prendessero provvedimenti, sarebbe cosa assai dolorosa.

Non dico che per questo la Camera debba sospendere i suoi lavori, ma importa assai che la Camera determini un giorno e prenda un serio impegno, che non avvenga la proroga senza che non si prendano le opportune risoluzioni. Non è solo interesse d'una città

o d'una provincia ma della nazione intera, e nel porgere questa preghiera esprimo il voto non solo dei miei onorevoli colleghi deputati degli altri collegi di Palermo, ma credo interpretare le intenzioni di tutti i miei onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera ha fatto due proposte. Le metto ai voti.

**PISANELLI.** La pregherei di mettere ai voti la prima proposta. In quanto al fissare il giorno, in cui debba discutersi la relazione sull'inchiesta, la prego di sospendere ogni deliberazione; sarebbe anche possibile che prima che si spedisse la discussione sulla legge dell'asse ecclesiastico si trovasse modo di deliberare intorno alle proposte per Palermo, nè vorrei che ora con una deliberazione anticipata fosse preclusa questa possibilità.

**LA PORTA.** Io prego la Camera di passare ai voti sulla proposta dell'onorevole Nicotera. Se si ammettono due sedute al giorno, allora io credo che la proposta dell'onorevole Pisanelli stia bene, poichè finito il bilancio passivo si potrà nelle sedute del mattino mettere in discussione le proposte della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia.

Io non potrei conoscere quando finirà la discussione della legge dell'asse ecclesiastico; io vedo che noi dobbiamo far presto, ma gli ostacoli che ci si presentano, i discorsi che non sono brevi ci fanno vedere lontano il giorno, e forse non ci sarà più Camera quando si voterà quella legge.

Io credo che le tornate della mattina saranno destinate a discutere tanto i provvedimenti per la Sicilia, quanto la legge sul riscatto delle ferrovie, per la quale quest'oggi è stato nominato il relatore, e credo quindi che, votando la proposta Nicotera, noi possiamo stabilire l'ordine del giorno delle due sedute in modo da soddisfare alle urgenze più importanti della Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera propone che si tengano due sedute al giorno, una dalle 8 alle 12 del mattino, l'altra dalle 2 alle 7 della sera, ben inteso non tutti i giorni, ma uno sì ed uno no.

**RICCIARDI.** La prego di mettere ai voti l'ordine del giorno puro e semplice che propongo su questa proposta.

**PRESIDENTE.** Perdoni, ho detto più volte, e mi pare sia ragionevole, che l'ordine del giorno contro una sola proposta equivale a votare contro.

Mi si farà lecito di far riflettere all'onorevole Nicotera che tenere due sedute tutti i giorni è una cosa impossibile agli stenografi.

Io credo che si potrebbe modificare la proposta dell'onorevole Nicotera, deliberando di tenere due sedute un giorno sì e un giorno no.

**NICOTERA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Si farebbero dunque due sedute al giorno una dalle 8 alle 12, l'altra dalle 2 alle 7 un



giorno sì ed un giorno no: ed il giorno in cui ci sarà una sola seduta s'incomincerà da mezzogiorno secondo il solito.

*Una voce.* Si stabilisca il giorno.

**NICOTERA.** Io desidererei e proporrei che si cominciasse da domani, e giacchè si adotta il sistema di fare due sedute tre giorni la settimana intenderei che fosse compresa anche la domenica, e che domani, per primo, si discuta il bilancio; se poi resterà tempo, si riprenderà la discussione della legge.

**ALFIERI.** Io desidererei sapere se la proposta è fatta nell'intenzione di tenere una sola seduta interrotta, oppure due sedute; perchè farei osservare che col sistema di due sedute si perde molto tempo; invece con quello di una sola interrotta se ne perde assai meno.

**NICOTERA.** Ho detto una seduta colla sospensione di due ore.

**ALFIERI.** Così va bene; siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, mi fanno osservare che domani sono convocati gli uffici. Non si potrebbe cominciare dopo domani, e tener ferma la seduta di questa sera?

**NICOTERA.** Ho fatto osservare che non è possibile stasera discutere il bilancio.

**PRESIDENTE.** Mi era sembrato che il signor presidente del Consiglio avesse detto che era possibilissimo, perchè il bilancio passivo delle finanze non poteva dar luogo a molta discussione.

**RATTAZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Ho detto che non c'erano che due sole questioni a discutersi.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa proposta e prego i signori deputati di fare attenzione.

Un giorno sì ed un giorno no la Camera terrà due sedute; una dalle ore 8 alle 12, l'altra dalle 2 alle 7, e si comincerà dalla tornata di domani. Questa sera allora non ci sarà seduta.

(Dopo prova e controprova la proposta è adottata.)

Venne fatta un'altra proposta, ed è che si metta all'ordine del giorno la discussione sull'inchiesta per la città e provincia di Palermo, immediatamente dopo la votazione della legge che ora sta in discussione.

**RATTAZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Parmi che, dal momento che la Camera ha deliberato di tenere due sedute, forse questa proposta non è nemmeno conveniente per lo scopo a cui tende...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera l'aveva ritirata, ma ho sentito che altri v'insistono.

**RATTAZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze** ...perchè, se per avventura fosse ancora protratta la discussione sulla legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, è possibile che, tenendosi due sedute, venga prima a discutersi quella sull'inchiesta per la città

e provincia di Palermo. Parmi dunque più conveniente di lasciar procedere le cose nel modo in cui vanno; del resto sarà persuaso l'onorevole Nicotera che tutti sono convintissimi della necessità che la legge relativa all'inchiesta sovraccennata deve essere votata prima che le sedute della Camera si protraggano, onde assicurare quelle popolazioni, e tutelare l'ordine pubblico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera ha dichiarato di non insistere nella sua proposta, ma l'onorevole La Porta vuole che sia messa ai voti.

**LA PORTA.** Si può mettere all'ordine del giorno la relazione sull'inchiesta, dopo quella sull'asse ecclesiastico, in una seduta di mattina.

**RATTAZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Come dissi, si potrà mettere in discussione, nelle sedute di mattina, anche prima che sia votata quella sull'asse ecclesiastico.

**TORRIGIANI.** Non c'è tornata stasera?

**PRESIDENTE.** Questa sera no. Se prestassero attenzione lo avrebbero sentito.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

L'onorevole Minervini propone: « che gli emendamenti concordati fra il Ministero e la Commissione non siano discussi, ma solo messi alla votazione, e che per gli altri emendamenti siano discussi quelli soli che la Commissione respinge. Sarà udito il proponente, uno contro, se vi sia, e poi il relatore della Commissione. »

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare per sviluppare questa sua proposta.

**MINERVINI.** La Camera ricorderà che avendo ammesso il sistema di compendiare le discussioni, io votai contro, perocchè non ammetto espedienti restrittivi contro la libertà della discussione. Ma una volta che la Camera entrò in una via diversa, io, senza punto derogare ai miei principii, credo che per raggiungere, voi che cotesto sistema approvaste, lo scopo prefissovi, dobbiate fare buon viso alla mia proposta, la quale se non ammettete, io resterò nei principii, voi diserte-reste la via che voleste.

Noi abbiamo emendamenti del Ministero, emendamenti presentati dai deputati: io propongo che per quelli su cui Ministero e Commissione sono concordi, non vi sia discussione: ciò per gli emendamenti del Ministero, ma che ci sia la sola votazione. Per gli emendamenti poi proposti dai deputati propongo che siano soltanto discussi quelli che la Commissione non accetta, accordando la parola al proponente, poi ad uno che parli contro, e per ultimo al relatore della Commissione.

Io credo che questa proposta possa essere accettata, perchè quantunque io non divida il sistema di abbreviare le discussioni, però una volta che si è entrati in

questa via, trovo regolare di semplificare la discussione.

**PRESIDENTE.** Oltre la proposta fatta dall'onorevole Minervini, ve n'è un'altra degli onorevoli Cadolini, Pescatore, Siccardi, Cancellieri, Nervo, Panciatichi, Pianciani, Ciliberti, Farini, Concini, Calvino, Bargoni, del tenore seguente;

« I sottoscritti propongono che la discussione sia limitata agli articoli ed agli emendamenti sui quali vi è disaccordo tra la Commissione ed il Ministero, ed a quelli relativi ai provvedimenti finanziari. »

L'onorevole D'Ondes ha la parola.

**D'ONDES-BEGGIO V.** Io veramente sono sorpreso come si possano fare di simili proposte. (*Rumori*) Mi scusino gli onorevoli colleghi; allora si dica in altri termini, per questa legge così importante vogliamo dare pieni poteri al Ministero, al più coi consigli della Commissione; ed allora noi non faremo più alcuna discussione e ci togliamo anche l'incomodo di recarci a Palazzo Vecchio.

La proposta vostra apertamente significa come la Commissione, il Ministero e voi altri siete d'accordo, e tutti e tre siete la stessa cosa, gli altri che discordano non potranno dire in contrario le loro ragioni.

Io prego quindi gli onorevoli colleghi, se mai veramente non vogliono distruggere ogni idea di sistema parlamentare, di ritirare la loro proposta: se poi essi insistono, allora io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

**BRIGNONE.** Io vorrei proporre l'ordine del giorno puro e semplice su queste proposte, e per chiedere che s'incominci senza più la discussione, pregando i miei colleghi di essere brevi nelle loro argomentazioni onde si possa, al più presto, ultimare la discussione della legge.

**CADOLINI.** Ho chiesto di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

**CADOLINI.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Chi appoggia la chiusura è pregato di alzarsi.

(È appoggiata.)

Do facoltà all'onorevole Cadolini di parlare contro la chiusura.

**CADOLINI.** Io parlo contro la chiusura perchè mi pare che avendo io fatto una proposta, la Camera dovrebbe almeno lasciarmi la facoltà di esprimere alcune idee per dimostrare quanto sia opportuno che in questo momento si metta un argine alla discussione.

Io debbo ricordare alla Camera quello che è avvenuto nel 1865...

**BRIGNONE.** Non è contro la chiusura.

**CADOLINI.** In questo momento io sento nella Camera l'atmosfera dei giorni che precedettero il ritiro della legge nel 1865.

Mi ricordo come allora gli avversari della legge abbiano trovato ogni giorno il mezzo d'impedire che le votazioni si facessero, abbiano anzi trovato perfino il mezzo di far votare emendamenti che dovevano rendere impossibile la legge, e dare un argomento al Ministero per ritirarla. Io dunque sento essere venuto il momento in cui bisogna prendere una decisione.

O vogliamo la legge, ed allora accettiamocela come la Commissione ce l'ha proposta... (*Interruzioni del deputato D'Ondes*)

**PRESIDENTE.** Parli contro la chiusura solamente.

**CADOLINI...** o non la vogliamo, ed allora diamo, ma sollecitamente, il nostro voto contrario.

La questione in questo momento è da farsi in questi termini.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole D'Ondes, ma non nel merito di questa questione, ma per la chiusura.

**D'ONDES-BEGGIO VITO.** Per la chiusura, sì, signore.

Io dico che si può chiudere la discussione sull'ordine del giorno puro e semplice per la ragione che le proposte fatte sono contrarie allo Statuto, al modo come le leggi si debbano discutere e deliberare, e quindi le leggi allora che si stabilissero, veracemente non sarebbero più leggi. Allora credo che ciascuno di noi qui non avrebbe più che venire a fare.

**CANCELLIERI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la chiusura, io non poteva dare la parola che a due, uno *pro*, uno *contro* la chiusura. Hanno parlato e *pro* e *contro*, dunque io debbo mettere ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Metto ai voti prima di tutto il semplice ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno puro e semplice è ammesso.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Asproni.

**ASPRONI.** Ora che l'ordine del giorno puro e semplice è stato approvato (ed io voto per esso, perchè non amo di chiudere la bocca a nessuno dove è necessario che si parli), io volgo una parola ai miei amici, e coloro che desiderano di fare qualche cosa, a quanti sono preoccupati dello stato delle finanze e del paese; io volgo anche una parola al signor presidente pregandolo di trovar via perchè i discorsi siano brevi e la discussione proceda ordinata, severa e spedita. Io ve l'ho detto ieri e ve lo ripeto oggi, o signori, qui c'è uno studio a differire la discussione, a far sì che ce ne andiamo esinaniti dopo un diluvio di chiacchiere.

Ora, io prego i miei amici a stare bene attenti, a mettersi d'accordo e lasciare tutti gli emendamenti che ci condurrebbero ad una discussione interminabile ed inutile. Io ve l'ho detto ieri e ve lo ripeto oggi; la legge è imperfetta, ma è pur qualche cosa, ed io do-

vendo scegliere tra qualche cosa e niente, preferisco qualche cosa.

Questo è quello che avevo da dire, e credo sia nel concetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Asproni del suo aiuto, e do facoltà di parlare all'onorevole Rega per svolgere il suo emendamento.

L'onorevole Rega propone che al n° 1 dell'articolo 1 fa mestieri aggiungere le seguenti parole:

*E due o più coadiutori secondo il numero delle anime da de'erminarsi con decreto reale.*

Ed alle parole: *chiese ricettizie e comunie*, bisogna aggiungere quanto appresso: *purchè non siano di patronato comunale.*

**CADOLINI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CADOLINI.** Ieri la Camera ha deliberato che si desse facoltà di svolgere gli emendamenti che erano stati presentati; ora siccome sono stati presentati altri 14 emendamenti, io pregherei la Camera a voler limitare lo svolgimento degli emendamenti a quelli soltanto che erano già stati presentati ieri.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega ha facoltà di parlare.

**REGA.** Sono lieto di essere il primo che impredo a parlare nella seduta di questo dì a proposito della discussione del primo articolo del presente schema di legge, imperocchè non essendo abituato a prendere di frequente la parola in quest'Aula, ho mestieri d'impetrare dalla benevolenza de' miei colleghi di udirmi con pazienza, onde poter meritare un compatimento, che ben posso augurarmi di ottenere dalla loro ben nota cortesia.

Svolgerò adunque i miei emendamenti, e cominciando da quelli proposti al numero 1 del detto articolo ragionerò così:

Dai precedenti di questo disegno di legge, di cui discutasi, da' suoi concomitanti, e dalle dichiarazioni fatte nella relazione che lo precede, ho avuto a convincermi che lo scopo del medesimo riguardare deve esclusivamente la liquidazione, e con esso la soppressione di taluni o tutti gli enti ecclesiastici, per modo che tutto quello che riguarda laicali istituzioni non deve far parte del progetto medesimo.

Nel mondo giuridico le cose nascono laicali. Dico quindi, la laicalità è lo stato di regola, è lo stato normale. La ecclesiasticità è lo stato di eccezione, è lo stato artificiale, che si opera per una ideale trasformazione. Questa trasformazione non avviene che mediante l'attuazione di talune essenziali formole previste dal diritto canonico, e sono la fondazione, cioè, la volontà dell'uomo di dedicare le proprie cose a Dio, l'accettazione che si rivela nella solenne sen-

tenza di erezione in titolo canonico, e l'assenso della potestà temporale, che mette la cosa offerta fuori di commercio.

Tutto ciò che non è accompagnato da queste condizioni è meramente laicale. Le chiese adunque, così dette ricettizie, sono una istituzione laicale oppure ecclesiastica?

Io sostengo essere un'istituzione puramente laicale, e per provare il mio assunto fa mestieri che io faccia breve descrizione delle chiese or dette.

Le chiese ricettizie sono quelle delle quali, per fondazione o per immemorabile consuetudine, l'ammissione attiva e passiva al governo, servizio e partecipazione di esse appartiene esclusivamente ai preti naturali ed originari di una terra, luogo o città, oppure a discendenti di un determinato ceto di persone o famiglie, senza ingerenza della curia romana, o dell'ordinario del luogo.

Queste chiese diconsi anche patrimoniali, perchè il governo e servizio correlativo spetta esclusivamente ad un ceto di persone; le quali o dalla patria o dal padre rispettivamente traggono origine, secondo la diversa fondazione delle medesime, e delle quali si chiamano pure figli patrimoniali.

Tali ricettizie vanno dette matrici, perchè si considerano come madri di quei preti loro figli patrimoniali, ai quali, per natura non per fatto, appartiene il servizio, la partecipazione, ed il governo di quelle, escluso ogni estraneo; ed i quali figli patrimoniali, esse chiese come madri, abbracciano e ricevono nel loro seno, e perciò patrimoniali ricettive o ricettizie sono sinonimi.

Si distinguono pure in civiche o famigliari secondo che la loro fondazione prende capo dalla comunità o dal padre di famiglia, e queste chiese sono nitidamente laicali e di padronato laicale.

Invero, o signori, ricorderete che i benefizi patrimoniali, come le chiese, sono fondati da laici e colla espressa riserva di certi diritti e fra gli altri di essere servite ed amministrare da un determinato ceto di persone; ma le chiese fondate con queste riserve di dritto, ingerenza o interesse sono espressamente laicali e di patronato laicale; le così dette ricettizie dunque sono laicali, e di patronato laicale. Potendosi dai padroni esercitare i loro dritti o per essi loro, o per mezzo di altri, così nel primo caso il padronato dicesi immediato, e nell'altro mediato; ma siccome nelle chiese ricettizie il comune non immediatamente per sè, ma per mezzo de'suoi preti naturali lo esercita, ne segue che le chiese ricettizie correlative sono di padronato laicale mediato, e poichè a' preti chiamati appartiene iure proprio il servizio e governo di quelle chiese, ma ancora di ammettere gli altri preti figli patrimoniali in mancanza di alcuno, o più secondo che si riferisce o si riferiscono le vacanze alle chiese numerate, o innumerate, così conchiuderò che le chiese ricettizie sono di padronato laicale, attivo e passivo.

Dimostrata così la laicalità delle chiese ricettizie, e poichè il presente schema di legge non deve occuparsi che della soppressione degli enti puramente ecclesiastici, io ho proposto l'emendamento di cui il signor presidente ha dato lettura, riservandomi di associarmi all'emendamento dell'onorevole Mancini e ritirare questo, ove la Camera creda più opportuno fare la votazione su di quello che sul mio.

A confermare di vantaggio la laicalità delle chiese soppraddette, mi giova ricordare che era esclusa dalle medesime ogni ingerenza ecclesiastica, e che ogni contesa che poteva sorgere sulle stesse era, giusta l'antico diritto, non ostante l'esistenza del foro ecclesiastico, decisa sempre dal giudice secolare.

Queste osservazioni mi fanno augurare che la Camera accoglierà l'emendamento da me proposto come sopra. Ad ogni modo sono ben contento di aver dimostrato la laicalità delle chiese soppraddette, servendomi tale requisito come di una ragione per pretendere opportunamente che i beni delle medesime ricevano una destinazione diversa da quella proposta dalla Commissione.

Svolgerò ora l'altro emendamento fatto al medesimo numero dell'articolo in discussione.

La Commissione nel sopprimere le collegiate e le chiese ricettizie, mantiene un solo beneficio curato, ed io non avrei avuto ad osservare cosa alcuna all'uopo, se non avessi portata la mia attenzione anco sul numero 5 di questo articolo, col quale si conservano tutti i benefici con cura d'anime non solo, ma ancora quelli che hanno la cura permanente di coadiuvare il parroco. Ora dimando: è giusto conservare in talune chiese tutti i benefici ed anco i coadiutoriali, ed in altre che hanno una corporazione di parroci, per dire così, come sono le collegiate e ricettizie non rimanere che un solo curato, senza qualsiasi coadiutore?

Potrà mai bene questo parroco adempiere al suo ufficio, segnatamente se avrà da attendere alla cura di una numerosa popolazione? Io nol credo, o signori, epperò ho proposto che si conservino col detto unico beneficio curato uno o più coadiutori.

Mi taccio di dire cosa alcuna relativamente all'emendamento proposto ai n° 2 e 3 dell'articolo in esame; imperocchè essendosi riservata la Camera di farne discussione al seguito di quella sull'articolo 6, mi riservo in quella occasione di spiegare le mie idee al proposito.

Al n° 5 ho creduto proporre la soppressione delle parole *per loro fondazione*, dappoichè, piacendomi essere tenero, altrettanto quanto la Commissione, per le parrocchie o cura delle anime, ho avvertito che non tutti i benefici per loro fondazione sono curati, ma parecchi hanno acquistato tale ufficio per disposizione di autorità competente, o per consuetudine immemorabile. Restringendosi l'eccezione a quelle che sono benefici che hanno cura per fondazione, rimarrebbero abo-

liti gli altri, che pur sono curati con detrimento della cura or detta.

Prego dunque la Commissione di portare attenzione su di ciò, ed accettare per l'effetto la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Rega a voler restringersi il più che può nell'espone le sue ragioni.

**REGA.** Parlo da ultimo della soppressione del numero 7, ed obbedendo al desiderio del signor presidente, lo farò brevemente.

Trovo qui opportuno di ripetere quanto dal principio del mio dire ho manifestato alla Camera, cioè che la ecclesiasticità è uno stato di eccezione, che non si acquista se non coll'adempimento e perfezionamento di talune formole, senza delle quali la cosa deve riguardarsi sempre laicale.

Le condizioni soppraddette mancano a tutte le istituzioni pie, confraternite ed altro indicate in detto numero; epperò non potendosi affatto ritenere alcuna che di ecclesiastico, trovo superflua ed inopportuna questa disposizione in detto numero contemplata.

Aggiungerò che per dette istituzioni pie non si è mai dubitato della loro laicalità, e sono state sempre amministrare da laici.

I decreti del 18 ottobre 1809 e 30 aprile 1810 garantiscono il mio assunto, essendo state tali istituzioni laicali dichiarate di dipendenza meramente comunale, e sezioni di dette amministrazioni.

Definiscono poi in fine queste istituzioni esplicitamente, e senza lasciare alcun dubbio sulla natura loro, la legge del 7 agosto 1862 sulle opere pie, ed il relativo regolamento del 27 novembre anno medesimo; ed in esso si fa la enumerazione di tutte queste pie istituzioni, cui la indicata legge provvede, e sono quelle stesse che si enunciano in detto numero.

Ora, se abbiamo già una legge che regola le suddette istituzioni, perchè devesi nel presente schema di legge mettere fuori delle disposizioni che possono trovarsi in contraddizione della legge propria che è la regola di tali istituti, e quanto ad essi si riferisce provvede?

Si sopprima dunque il citato numero 7, e se modifica alcuna possono meritare tali istituzioni, tornerà sempre opportuno che si faccia con apposita legge ed al seguito di maturo esame.

Sono queste le considerazioni che aveva il debito di presentare alla Camera in sostegno degli emendamenti da me proposti al citato articolo 1, e chiedo perchè vengano messi a votazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni propone all'articolo 1 quest'emendamento:

« Salvi però quelli tra essi che abbiano cura d'anime attuale, uno o più benefici curati con una congrua corrispondente ai bisogni del servizio del culto. »

Quanto al numero secondo pregherei l'onorevole Panattoni di non parlarne per ora, perchè se n'è rinviata la discussione all'articolo 6.

L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Dal tenore dell'emendamento che ebbi l'onore di proporre alla Camera, essa rileverà come io sia oramai convinto che le opinioni propendano per togliere la personalità giuridica anco ad una parte di quegli enti ecclesiastici, che sono attenenti al clero secolare. In sostanza, non si tratta adesso che di completare la legge del 7 luglio 1866. Però, conviene, ciò facendo, introdurre in questo articolo 1 alcuni miglioramenti parziali, affinché l'effetto della legge sia consono non tanto alle esigenze politico-economiche, quanto ai riguardi dovuti al servizio religioso.

Io non pretendo che la Commissione accetti il mio emendamento nei termini che esso ha grammaticalmente; desidero bensì che la Commissione fermi il suo criterio sulle ragioni che mi hanno condotto a questa conclusione; e quindi, se io ho avuto un ragionevole motivo per formulare una discreta proposta, mi basterà che se ne penetri la Commissione per farne qualche conto; padrona poi di fondere le sue colle mie idee in quei termini che essa crederà più convenienti.

I capitoli delle chiese collegiate si debbono eglino sopprimere?

Io dichiaro che se il concetto della legge presente avesse potuto riuscire più sobrio e più riguardoso, forse avrebbe raggiunto anche lo scopo di risultare meno sgradevole a talune popolazioni, le quali per antiche tradizioni ed abitudini, danno tuttora un'importanza a cotesti corpi morali, e credono che essi pure costituiscano una parte del decoro dei loro paesi.

Qualunque sia il valore di cotesta opinione, è impossibile il disconoscerla, sebbene giova d'altronde avvertire, che se i capitoli non sono ulteriormente riconosciuti come enti giuridici, possono senza offesa del diritto di associazione, e della libertà religiosa, tuttavia proseguire i loro convegni corali, e mantenere nel tempio l'ufficio loro.

Bensì ho avvertito che la Commissione, ed anche quegli onorevoli colleghi che hanno finqui proposto emendamenti, espressero un motivo non implausibile onde mutare le basi delle disposizioni che fin qui vegliavano su questa materia; cioè intesero di convertire i servizi corali in servizi parrocchiali.

Veramente lo scopo che la riforma si propone non manca di essere lodevole, in quanto tende a rendere più efficace e più utile il servizio del clero; giacchè la pia ingerenza dei parroci, dei loro coadiutori meglio sostiene il principio religioso, e mentre serve alla cura delle anime, giova in certa guisa più direttamente al sentimento morale ed all'ordine pubblico.

Ma io dubito che la Commissione, ed alcuni degli onorevoli che parlarono ieri non si siano penetrati abbastanza del bisogno di avere maggior riguardo al pubblico servizio, ed al risultato pratico di quello stesso servizio parrocchiale, che hanno preso di mira. Infatti si propone che venga surrogato ai capitoli, alle

chiese ricettizie, alle comunità un solo beneficio parrocchiale. Dove l'unicità di questi benefizi potesse riuscire proporzionata ai bisogni del culto pubblico, al servizio delle popolazioni, io non contrasterei siffatta economia. Ma avverto che ordinariamente nessun parroco, neppure in campagna, è in grado di fare il servizio del culto e tener la cura delle anime da sè solo; e molto meno il culto religioso e la cura delle anime potrebbero soddisfarsi in una foggia così omeopatica nelle città e terre che finqui avevano capitoli e collegiate.

Dunque io non mi sono potuto appagare della frase *con unico beneficio*, ed ho suggerito che si dica *uno o più benefizi* con cura d'anime, secondo i bisogni del culto. Ed appunto perchè il servizio parrocchiale sta a cuore alla Commissione medesima, parmi evidente che, mentre in alcuni luoghi potrà bastare un parroco od un coadiutore, cappellano, comunque si chiami; in altri luoghi il culto non sarebbe abbastanza servito se non vi fosse un maggior numero di ecclesiastici.

Quindi è ciò che io suggerisco alla Commissione; essa valuti il concetto mio, e troverà modo di temperarlo col suo progetto. In una parola, intendo che non si circoscriva la proposta ad un solo beneficio parrocchiale, affinché poi in molti luoghi non riesca insufficiente al bisogno del culto ed alla cura delle anime.

Ricordiamoci che nella soppressione delle corporazioni religiose noi riservammo senza tanta economia il servizio del culto; ricordiamoci che in pratica il Governo deve rimettersene ai Consigli municipali, e che farà bene se anche adesso provvederà secondo la esigenza e la convenienza locale.

Quindi prego la Commissione a volere allargare alquanto la sua frase, sicchè la legge si presti alle occorrenze sociali e religiose e risulti bene accolta dalle popolazioni.

FERRAGIS, *relatore*. Chi lo determinerà il bisogno?

PANATTONI. Rispondo al relatore il quale mi domanda: chi determinerà questo bisogno? Io ho già detto chi lo determinò per le chiese che pure venivano conservate nello scorso anno, malgrado la soppressione delle comunità religiose. La massima parte di esse erano chiese che non avevano cura d'anime; non pertanto meritavano di essere tenute aperte pel servizio del culto; e i rispettivi Consigli municipali determinarono il personale necessario pel servizio religioso, di concerto col direttore del fondo del culto. Dunque la cognizione dei bisogni locali è in mano di quell'autorità che rappresenta la popolazione del luogo.

Che noi poi ci leghiamo col progetto di legge ad un solo beneficio parrocchiale, questo è troppo. Trovi la Commissione una frase che possa in qualche maniera ravvicinarsi alle convenienze ed ai bisogni dei varii luoghi.

Del resto io credo che, se si voglia togliere la personalità giuridica ai capitoli, si possono trovare eguali argomenti per sopprimere come enti morali anche le comunie, e perfino le chiese ricettizie. Sentirò quello che sia per dirne il guardasigilli: ma mi pare che canonicamente e politicamente anco questi siano enti collegiali.

La questione cade piuttosto sul patrimonio, ossia sul modo in cui fu costituita la proprietà dei beni spettanti a coteste chiese; di quello che cada sulla loro personalità, e sulla qualità loro di enti religiosi. In una parola essi sono una specie di capitoli parrocchiali; e quando si sciolgono i capitoli corali, non veggio ragione ostativa dirimpetto alla questione di personalità: salvo poi la questione su' beni, questione che io amo sia meglio chiarita discutendo gli articoli 4 e 5.

Adempio il desiderio della Camera che dei seminari se ne parli a suo luogo; e spero che l'onorevole presidente terrà a memoria che io ho già fatto un emendamento per darmi la parola sull' articolo 6.

In quanto poi agli altri enti ecclesiastici, è naturale che ogniqualvolta si sciolgano i capitoli e le chiese ricettizie, nulla osti alla soppressione dei medesimi. Tanto meno poi quando si tratta di istituti patronali, di istituti che, sebbene appartengano sotto certi riguardi alla Chiesa, sono però chiamati laicali inquantochè si risolvono in fondazioni larvate, e riduconsi ad un comodo di private famiglie piuttosto che ad un servizio religioso ed al vero bisogno della Chiesa.

La grande questione che sorgerà a questo proposito la tratteremo negli articoli 2 e 5, e intendo dire la questione sulla sorte dei beni; è là dove veramente questo si dovrà dire. Appunto perchè la ragione del sopprimere tali enti consiste nella loro ambiguità e nel loro ibridismo, per questo ne deriva che sciolto il vincolo per quei beni, che erano emancipati sotto un titolo di ecclesiasticità, più apparente che reale, non devono devolversi al demanio, ma devono tornare ai donati, o condividersi con lo Stato, come proponeva la legge del 7 luglio 1866.

Questo però forma oggetto di un altro mio emendamento all'articolo 2 e all'articolo 5, ove mi riservo più larga discussione.

Finalmente vengono le fondazioni e gli istituti che, sotto qualsivoglia denominazione, abbiano qualità ecclesiastiche. A questo punto io ho desiderato che la Commissione riformi o circoscriva più acconciamente questo numero 7 dell'articolo primo; e godo di vedere che molti condividano il mio desiderio, giacchè su questo paragrafo 7 non pochi furono gli emendamenti.

Io consento che cessino legalmente di esistere le fondazioni e gli istituti, qualunque sia il loro nome, ogni volta che risultino elevati a titolo ecclesiastico, e si trovino nella stessa categoria dei benefizi e degli altri enti congeneri. Io ammetto di più che vi possano essere alcuni istituti, come dice la Commissione, che,

sebene non elevati a titolo ecclesiastico, nonpertanto possono meritare soppressione come enti ecclesiastici. Ma quando avviene ciò? Quando codeste fondazioni e codesti istituti sono manimorte, direttamente e principalmente devolute al servizio religioso.

Se però vi è mistura, allora consento colla Commissione che deve chiarirsi la natura di codesti enti, e che quindi potranno convertirsi in opere pie, ed assoggettarsi alla tutela provinciale e comunale; oppure, come dice la legge relativa alle opere pie, potranno essere in qualche modo autonomi, se hanno statuti loro propri che, una volta modificati, permettano a codesti enti di essere utili alla carità e l' alla pietà pubblica.

In una parola, le mutazioni che io ho proposte sono poche ma non inutili.

Esse tolgono ogni equivoco sulla portata di ciò che si vuole emendare, giovano allo scopo della legge, e perchè troncheranno molte difficoltà, e si prestano anche ai riguardi dovuti alla libertà delle associazioni sotto forme che, lungi dall'offendere il costume, conferiscono al sentimento religioso ed alla pietà e beneficenza civile.

Quando la maggioranza della Camera è entrata nella idea che gli istituti religiosi si trasformino, chiunque è persuaso che questo partito sia ben scelto, lo potrà applicare anche a quelle fondazioni, anche a quegli istituti che abbiano il carattere di religiosi, semprechè non perturbi e muti soverchiamente il servizio del culto ed il riguardo alla religione prevalente fra noi.

Gli istituti poi che possono avere una condizione mista, una tendenza a tutto quanto sia benefico e caritatevole, questi li vorrei rispettati; e salve le opportune riforme, li vorrei lasciati a quella libertà che gli ha fatti fiorire in passato, ed a quel sentimento di affetto che le popolazioni ebbero sempre per loro.

Io spero che nel modo con cui ho parlato sull'articolo primo, avrò compiuto il consiglio di coloro che volevano udire discorsi brevi, e sentire qualche cosa di positivo e di pratico sulla legge presente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sangiorgi ha inviato un emendamento all'articolo primo di cui si dà lettura:

« Non sono riconosciuti come enti giuridici:

« 1° I capitoli delle chiese collegiate;

« 2° I seminari, tranne 80, che verranno dichiarati in una tabella da pubblicarsi per decreto reale, intesi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Il decreto fisserà un termine non maggiore di un anno dentro il quale avrà luogo la soppressione;

« 3° I canonicati ed i benefizi dei capitoli delle chiese cattedrali, i primi oltre al numero di 12, i secondi oltre al numero di 6 per ogni chiesa cattedrale, compreso il benefizio parrocchiale e le dignità od uffici capitolari da dichiararsi in una tabella che verrà pubblicata come sopra;

« Saranno soppressi immediatamente i canonicati ed i benefizi che non saranno compresi nella detta tabella e che al tempo della pubblicazione si troveranno vacanti; gli altri saranno soppressi a misura che avranno le vacanze pel solo fatto delle medesime, riservando agli attuali investiti il diritto di cui sarà detto nel seguente articolo;

« 4° Le abbazie e i priorati di natura abbaziale;

« 5° I benefizi ai quali per la loro fondazione non sia annessa cura d'anime attuale o l'obbligazione di coadjuvare al parroco nell'esercizio della cura. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sangiorgi.

CADOLINI. Io propongo la chiusura. Ci fu la deliberazione di ieri che dava facoltà di svolgere gli emendamenti che erano già stati presentati, perciò è lecito di chiedere la chiusura in questo momento in cui gli emendamenti stati presentati sono già svolti.

PRESIDENTE. Non tutti però.

CADOLINI. Sì, signore, l'ultimo era quello dell'onorevole Panattoni. Gli altri furono presentati dopo.

PRESIDENTE. È una cosa da vedersi; si può riscontrare nel sommario portante il numero 8.

Per esempio, c'era un emendamento proposto dal deputato Martire; ve n'era un altro presentato dal deputato Catucci.

CADOLINI. Ma quest'emendamento dell'onorevole Sangiorgi non c'era.

PRESIDENTE. C'era anche quello. Era formulato diversamente. Era così concepito:

« Art. 1. Limitare il primo numero ai capitoli delle chiese collegiate. Sopprimere i numeri 6 e 7. »

È verissimo che, per renderlo di più facile intelligenza, ora l'ha formulato diversamente; ma però era già stato presentato prima.

Quello ch'io debbo rammentare all'onorevole Sangiorgi è di non parlare dei numeri 2 e 3 di quest'articolo, perchè, come ho già più fiate avvertito, sono stati riservati.

SANGIORGI. Mi riservo di parlare a suo luogo.

TECCHIO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

Siccome la Camera ha mostrato ieri il desiderio che il ministro guardasigilli le venisse esponendo ciò che egli abbia potuto rilevare circa l'origine, lo scopo, il carattere, le regole delle così dette chiese ricettizie; e siccome l'emendamento testè proposto dal deputato Sangiorgi tende a cancellare codeste chiese dal n° 1 dell'articolo 1 della legge, così sarebbe questo forse l'istante opportuno per adempiere il mio debito, assunto ieri verso la Camera. Quindi, o signori, io sono agli ordini vostri.

Mi duole che le mie parole non potranno essere né molto brevi, nè facili; ma spero che dirò quanto basti a mettere la Camera in grado di conoscere pienamente quale sia questa bisogna sì controversa delle chiese ricettizie.

Voci. Sì! sì! Parli!

TECCHIO, *ministro di grazia e giustizia*. La materia è di grande momento. Dopo la legge 7 luglio 1866, che eccettuava dalla conversione le chiese ricettizie, noi ci troviamo tutto giorno in faccia a questo dilemma. Quando si tratta di favori per le collegiate, le chiese ricettizie ci dicono: noi siamo insigni collegiate. Quando si tratta di pesi per le collegiate, le ricettizie ci dicono: noi siamo chiese ricettizie. Occorre dunque vedere la natura di queste, massime a confronto di quelle.

Nel Concilio di Trento le chiese ricettizie sono nominate nel capo 18 della Sezione XXIV, *De reformatione*, il quale è intitolato: *Ecclesia parochiali vacante, deputandus ab episcopo vicarius, donec illi provideatur de parcho*; e sono nominate unicamente per pareggiarle in questo rapporto a tutte le chiese parochiali con queste espressioni: *etiam in ecclesiis patrimonialibus, seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, ecc., ecc.* Tranne questa incidentale menzione, nel sinodo tridentino nient'altro c'è che riguardi le chiese ricettizie.

L'onorevole Pescatore ieri ci richiamava molto opportunamente all'esame della raccolta dei Reali Dispacci del dottore Diego Gatta di Napoli.

In tale raccolta incontriamo tra gli altri il seguente paragrafo:

« Le chiese ricettizie sono quelle all'amministrazione, governo e servizio delle quali, i preti o di una città, terra o luogo, oppure discendenti da un certo e determinato ceto di persone o famiglie, hanno il diritto attivo e passivo, cioè di ammettere e di essere ammessi senza holla, nè decreto veruno, nè della Corte romana, nè dell'ordinario del luogo. »

Ma indarno ci arresteremmo alla raccolta del Gatta: imperocchè la raccolta del Gatta, stampata nell'anno 1773, termina con un dispaccio reale del 1772: ed in quella vece il diritto pubblico attuale per ciò che riguarda le chiese ricettizie trae la sua fonte da dispacci, da circolari, da bolle, che sono posteriori alla data del 1773.

Badando adunque soprattutto alle disposizioni posteriori, ed allo stato delle cose attuali, m'è parso di poter concretare così, come mi farò ad accennare, le nozioni che concernono le chiese ricettizie.

Intanto può ammettersi per certo che le parole *ricettizie, comunie, comunerie, cappelle corali* (com'io diceva ieri) suonano la stessa cosa nelle provincie al di là e al di qua del Faro, e specialmente nelle Calabrie e nella Terra di Lavoro, dove credo che molti vi abbiano di questi enti.

Tutti sanno che la Chiesa sino dai primordi di sua esistenza riconobbe una *massa comune* di beni; e le molteplici forme accidentali che col volger dei secoli hanno preso le comunità o i collegi religiosi non



hanno potuto mai cancellare le vestigia delle istituzioni primitive.

Questa idea di *masse comuni*, era così generale e così radicata, che Tertulliano nel canone *Dilectissimi* lasciò scritto: *omnia indiscreta sunt apud nos, præter uxores. (Clarità)*

Perlochè, sia nelle chiese ricettizie, sia nei capitoli cattedrali o collegiati si ravvisa egualmente il principio fondamentale di una *massa comune*. Ciò è ampiamente chiarito dal cardinale De Luca nelle sue discussioni *de canonicis*.

Le chiese ricettizie non sono se non che le chiese *matrici*, ossia *parrocchiali*. E siccome le chiese parrocchiali sono per lo più di padronato comunale, non è meraviglia che, quanto a molte di esse i municipi abbiano dovuto fissare una certa e conveniente dotazione, qualora hanno voluto che vi fosse annesso un clero in aiuto del parroco.

In virtù di questa dotazione si ha il patronato passivo, diretto, immediato (del quale avete sentito parola dal Gatta); patronato passivo, diretto, immediato, nei chierici del comune, onde essere aggregati come membri alle chiese ricettizie.

Queste chiese sono o numerate o innumerate: varie le condizioni delle une e delle altre; ma di ciò non parmi che metta conto il discorrere.

La rendita, ossia la *massa comune*, va divisa in tante porzioni quanti sono gli individui che compongono il clero ricettizio.

Ogni porzione può servire di *titolo di sacro patrimonio*. E così, abilitato il chierico per mezzo della porzione che gli dà la ricettizia ad avere un titolo per la sacra ordinazione, rimane incardinato alla chiesa matrice che lo ha ricevuto, e che quasi madre (onde il nome di *matrice*) lo ha beneficiato onde ottenerne il servizio divino, principalmente per quel che riflette la cura delle anime e la ufficiatura del coro.

A tale proposito, ha detto in ispecie il sovracitato cardinale De Luca:

« Ubi versatur in jam receptis et admissis ad premium et servitium cum actuali participatione massæ, tum talis admissio præ se ferre videtur quamdam speciem tituli, adeo ut in plerisque ecclesiis admissi promoveantur ad sacros ordines ad titulum servitii ac participationem massæ. »

E Clemente VIII per mezzo della santa Congregazione del Concilio, rescrisse per le chiese di Napoli le condizioni, sotto le quali era lecito il titolo delle chiese ricettizie per la sacra ordinazione.

Dalle premesse nozioni, discende che i componenti delle chiese ricettizie godono i proventi della massa comune, ed hanno il dovere della cura abituale delle anime, giusta il rescritto del 13 novembre 1773 e le posteriori disposizioni, come le istruzioni del 18 novembre 1822, gli statuti del 18 settembre 1824, e la ministeriale del 28 novembre 1826.

Oltre a ciò per le ricettizie trovavasi pubblicato il decreto del 7 settembre 1819, il quale surrogava il breve *impensa* citato ieri dall'onorevole Mancini, surrogava (dico) il breve *impensa* di Pio VII, 13 agosto 1819, al dispaccio o circolare 26 agosto 1797. Secondo questa circolare 1797 i beni erano amministrati *dai laici*: e invece pel breve *impensa*, l'amministrazione è devoluta *ai rispettivi cleri* delle chiese ricettizie; e i vescovi in virtù dello stesso breve sono invigilatori dell'amministrazione, e conferiscono le partecipazioni secondo i dettami di loro coscienza; e i partecipanti hanno *il dovere della residenza*, la incapacità ad ottenere *altri benefizi*, e vanno soggetti alla *puntatura*.

Non importa parlare del concordato borbonico concluso colla sede pontificia il 16 febbraio 1818; perocchè quel concordato fu abrogato col decreto della luogotenenza regia 17 febbraio 1861, sopra proposizione del consigliere per gli affari ecclesiastici, l'onorevole Mancini.

Nè potrebbesi allegare che, per l'abrogazione del concordato 1818, sia tornato in vigore il solo dispaccio 26 agosto 1797, e non siano eziandio tornate in vigore tutte le altre disposizioni che esistevano per ciò che riguarda le ricettizie.

Io tengo per fermo che il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, quantunque non abbia *espressamente* richiamato in vigore se non il dispaccio del 26 agosto 1797, non ha punto inteso di togliere la loro influenza alle altre disposizioni che ho dianzi indicato, in quanto non si trovino in opposizione col dispaccio medesimo. E ciò vuole essere detto specialmente pel Breve *Impensa* 1819, che niuna dipendenza ripete dal concordato del 1818.

La mia opinione ha un luminoso riscontro nella dicasteriale del 20 giugno 1861, firmata anch'essa dal consigliere Mancini.

Si era elevato il dubbio se le reali istruzioni del 18 novembre 1822, colle dilucidazioni del 19 novembre 1823, e col modello di statuti del 18 settembre 1824, e similmente la lunga serie dei così detti *Piani* delle singole chiese ricettizie, per renderle numerate e per dividerne la partecipazione in maggiori e minori, fossero rimaste interamente abrogate, e così via discorrendo.

E l'onorevole Mancini nella dicasteriale osservò: « che il reale dispaccio del 26 agosto 1797, essendosi limitato ad introdurre alcune garanzie e norme pel conferimento della partecipazione nelle chiese ricettizie, tanto semplici che curate, specialmente quelle del ricorso al metropolitano o al real trono contro i provvedimenti degli ordinari in materia, non alterò nel resto, ma conservò integra la natura dell'antica istituzione di queste partecipazioni, considerate quasi *benefizi patrimoniali*, ed in realtà costituenti una *massa di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo e passivo dei rispettivi comuni*, per le pie dotazioni for-

nite dagli antichi fondatori, nello scopo di assicurare l'adempimento del divino culto per mezzo di un clero indigeno, e di provvedere altresì alla sussistenza del clero medesimo...

« ... D'altronde le regie istruzioni del 1823 e le altre posteriori disposizioni riguardanti le chiese ricettizie si emanarono dalla civile sovranità, nell'esercizio delle proprie prerogative, *senza necessaria dipendenza dal concordato con la Santa Sede: e quindi non possono ritenersi abrogate* se non in quanto possano scorgersi in qualche parte inconciliabili col regio dispaccio del 1797... »

Ciò premesso, ne segue, a mio parere:

1° Che i beni delle chiese ricettizie sono beni laicali, come che soggetti a patronato laico;

2° Che, sebbene laicali in origine, appartengono però ad una chiesa in cui ha sede un beneficio eretto in titolo, cioè il beneficio parrocchiale: con ciò che da questo beneficio emanano o derivano alcune diramazioni che sono chiamate a prestare servizio in aiuto del beneficio principale;

3° Che queste diramazioni, servendo a titolo di sacro patrimonio, partecipano anch'esse della natura beneficiale, non solo per la loro derivazione, ma anche per lo scopo a cui tendono: il che sarebbe pienamente conforme alle dottrine e alle disposizioni del concordato Carolino del 1741.

E pertanto non saprei vedere ragione per la quale non debbano anch'esse le chiese ricettizie andare soggette alla soppressione.

Certo è che, mantenendole, si conserverebbe un numero grandissimo di collegiate larvate.

Il famoso ministro Tannucci ben conobbe la importanza di mantenere alle chiese ricettizie ed ai loro beni il carattere di laicali, ch'esse, collo intento di godere certe esenzioni di tributi e certi privilegi spettanti alle collegiate, procuravano d'immutare collo aspirare all'onore appunto di collegiate. E perciò, quando accadeva che qualcuna delle chiese ricettizie impetrasse da Roma la bolla di creazione in collegiata (e molte furono codeste concessioni), il Governo dell'ex reame, fedele al sistema del suo ministro, accordava bensì l'*exequatur*, ma colla clausola *quoad honores tantum*: il che significa che non era immutata nè la natura dei *beni*, nè la natura dell'*ente*.

Spero che la Camera, imitando il senno e la prudenza del ministro Tannucci, vorrà accogliere, quanto alle chiese ricettizie, la proposta della sua Commissione. (*Bravo! Bene!*)

SANGIORGI. Signori, io sarò brevissimo; ed, anche in grazia di questa protesta che manterrò esattamente, io prego concedermi la vostra benevola indulgenza.

Io non farò già, o signori, una dissertazione per venire ad una conclusione diversa da quella già assegnata dall'onorevole guardasigilli. Allora egli, con tanta diligenza e con tanta dottrina, si è messo ad in-

vestigare, a discutere l'indole fondamentale delle chiese ricettizie e delle comunie.

In quanto a me mantengo, o signori, l'opinione che il loro carattere fondamentale sia pienamente laicale. Se non che mi guarderei bene di entrare in una seria discussione a questo riguardo; e non solo perchè mi crederi abbastanza incompetente nella materia, ma ancora, e più, perchè occuperei il posto che, a questo riguardo, è dovuto all'onorevole Mancini, il quale, fin da ieri, manifestò di volerne occupare specialmente la Camera.

Io dunque, o signori, farò un cenno dei principii che reggono nel suo intero sistema il mio emendamento, e, lo ripeto, sarò brevissimo.

Il mio emendamento si ispira ad un principio, ed è questo: che le nostre disposizioni non dovranno oltrepassare la sfera dei beni ecclesiastici nel senso giuridico della parola.

Questo principio, per sè medesimo evidente, e che ebbi il bene di sentire più volte ripetere dall'onorevole presidente del Consiglio, e che ieri nella discussione fu messo nella sua massima luce, questo principio è quello, io credo, che dovrà guidarci nella nostra discussione, senza del che noi cammineremmo senza modo e senza regola.

Ricordiamoci che noi siamo in presenza di una legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, non vogliamo smentire il titolo della legge che dobbiamo discutere; rammentiamoci che nostro scopo fondamentale si è quello di ricavare dall'asse ecclesiastico una risorsa sufficiente a colmare il *deficit* delle finanze.

Gli è vero, o signori, che per venire a questo risultato non faceva neanche mestieri di venire allo scioglimento degli enti morali ecclesiastici, ed era sotto questo rapporto, per l'imbarazzo che tale risoluzione può mettere nel nostro tema, che io aveva proposto un ordine del giorno sospensivo, che non ebbe neppure l'onore di essere preso in considerazione; ma io comprendo altresì che non pertanto, giacchè dai beni ecclesiastici, e così rigorosamente concepiti dovranno trarsi quelle risorse, è impossibile di confondersi coi beni di carattere puramente laicale.

Diceva in proposito, confutando questo principio, l'onorevole relatore della Commissione che anch'egli partiva da un principio, ed anzi voleva che questo principio non fosse nè punto nè poco violato nella sua applicazione. Ma io non so, o signori, quale fosse il suo principio.

Se io leggo la sua relazione, io veggio che esso si concorda con me; ma se poi studio le parole che egli ha detto con tanta insistenza e calore, io non trovo più alcun principio; al contrario veggio come egli viene a parlare dei beni che, sebbene giuridicamente non siano ecclesiastici, pure, perchè addetti al culto, vi si possono, a suo modo di vedere, rassomigliare.

Ma, o signori, qui non è questione della maniera individuale di vedere, dei principii inconcussi e posati dalla scienza, che non bisogna abatterli ad un tratto per ismarrirsi senza guida in ignote vie.

Del resto io lascio ben presto questo tema, e vengo all'applicazione che nel mio emendamento ne ho già fatta.

La prima applicazione del mio sistema sarebbe stata alle chiese ricettizie ed alle comunie di cui ho avuto già il bene di dare un cenno.

Una seconda applicazione io la faceva alle cappellanie di patronato laicale, che nel numero 3 del progetto della Commissione si veggono comprese con i canonicati ed i benefizi delle chiese cattedrali.

La Camera ben comprende come non solo le cappellanie laicali in genere di cui è parola nel sesto numero, ma altresì le cappellanie di patronato laicale fondate nelle chiese cattedrali, e di cui è parola nel numero 3, debbono essere assolutamente conservate dalla soppressione. Non pertanto, a malgrado che molti avessero insistito per le cappellanie laicali, a tale che pressato dal tempo non crederò più oltre di occuparmene, alcuno ancora non è surto ad applicare lo stesso principio.

Io non credo, signori, che se il principio generale sia ben giusto, debba esso ricevere una eccezione inconcepibile nella specie...

**PRESIDENTE.** Onorevole Sangiorgi, l'avevo già avvertita che non parlasse nè del numero 2, nè del numero 3, perchè tanto la questione dei seminari...

**SANGIORGI.** Non ho parlato dei seminari.

**PRESIDENTE...** ma anche il numero 3 sui canonicati, benefizi e cappellanie di patronato laicale è riservata.

**FERRARIS, relatore.** Sono riservati il numero 2 ed il numero 3, che comprende le cappellanie le quali sono nelle cattedrali cui accennava l'onorevole Sangiorgi ultimamente.

**SANGIORGI.** Vengo dunque, signori, alla soppressione che è indicata nel progetto al n° 6 e 7. Io credo che questi due numeri dovrebbero cancellarsi. In quanto al n° 6 ne ho già dette le ragioni; in quanto al 7 i motivi ne sono stati più e più volte da tutti universalmente ripetuti. Il numero 7 si occupa della fondazione dei legati pii, delle confraternite; ed esse tutte, così dalla scienza che dal diritto positivo, sono considerate come opere laicali e di pura e semplice beneficenza; esso quindi debbe essere cancellato dallo schema di legge; le opere che quivi si accennano non possono essere contemplate nella soppressione. Osserverò del resto che l'articolo 7 non conchiude che ad un non senso. Infatti ivi è detto: « le fondazioni, i legati pii, le confraternite ed altri simili istituti, sotto qualsivoglia denominazione, anche non eretti in titolo ecclesiastico *non saranno più riconosciuti come enti morali*, salvo però *quella parte* per cui avessero e potessero legittimamente assumere carattere di opere pie. »

Si suppone adunque, secondo il progetto, che vi sarà una parte probabile di queste opere, la quale verrà conservata.

Ma, o io m'inganno potentemente, o, secondo la redazione di questo numero, nessuna parte sarà conservata.

Diffatti, dal momento in cui l'ente sarebbe annullato, qual parte vorreste voi che ne fosse conservata? Ne saranno forse conservati i beni, come quelli che potrebbero andare soggetti alle deputazioni provinciali, secondo la legge sulle opere pie? No, certamente, avvegnachè tolta la *personalità* dell'ente, questi beni, non potendo rimanere un istante senza padrone, passeranno, sia ai successibili, o coloro che potranno invocare un diritto di reversione in tutti i casi allo Stato.

Dunque, quando si è detto che una parte probabile di questi istituti potrebbe essere conservata, si è detto cosa che non può consistere, avvegnachè una volta, lo ripeto, che la *personalità* dell'ente è distrutta, nessuna parte ne può sopravvivere, nè i beni possono rimanere quasi postumi continuatori di una *personalità* estinta.

Tolto l'ente non pure potrebbero continuare a sussistere le pratiche che vi sono annesse, e perchè queste in fatto non possono sostenersi senza i beni, e perchè in diritto non sostenute nè riattaccate al corpo già estinto non potrebbero concepirsi.

Del resto il numero 7 è anche incoerente per un altro verso. Esso suppone che fra le fondazioni, i legati e le confraternite non erette in titolo, ve ne possano essere alcune soggette alle deputazioni provinciali, e quindi alla legge sulle opere pie del 3 agosto 1862, altre no.

Orà questa distinzione tra gli istituti eretti in titolo è qualche cosa che io comprendo si possa fare; ma distinguere tra gli istituti non eretti in titolo è impossibile.

Vengo ad un altro punto del mio emendamento.

Nel numero 3 è detto: « I canonicati che non sono più riconosciuti come enti morali... »

**PRESIDENTE.** Perdoni, il numero 3 è sospeso.

**SANGIORGI.** Allora finirò colla sinistra in testa, osservando che l'articolo primo comincia così: *non saranno più riconosciuti come enti morali*. Per l'esattezza del linguaggio, invece di *enti morali*, bisognerebbe dire *enti giuridici*. Nulla importa sotto il punto di vista, che forma l'oggetto della nostra discussione, che vi sia, o non vi sia un ente *morale*; vi possono essere enti morali, e che nel tempo stesso non siano enti giuridici.

Noi abbiamo, per esempio, le società non commerciali, le quali sono enti morali, sebbene non sieno enti giuridici, come le società commerciali.

Che importa dunque dire che le opere di cui si occupa questo articolo non sieno più riconosciute come

enti morali? Bisogna aggiungere la caratteristica che dà loro la personalità legale, e quindi dire invece, che *non sono riconosciuti come enti giuridici*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Io prego la Camera di permettermi una breve risposta all'onorevole mio collega e vicino Sangiorgi sulle chiese ricettizie delle provincie napoletane e siciliane.

Innanzitutto è d'uopo considerare il vero stato di queste chiese, e l'ufficio eminentemente ecclesiastico che adempiono.

Un fatto, che io ritengo per incontrastabile, si è, che tutte le chiese ricettizie delle provincie napoletane e siciliane, tranne forse qualche rarissima eccezione, sono chiese curate. La forma dell'esercizio della cura d'anime è diversa; in alcune la cura d'anime viene esercitata dal primo prete, quasi per delegazione degli altri preti che compongono le chiese ricettizie; in altri comuni viene istituito un parroco ordinario ma agli altri preti componenti la chiesa ricettizia incumbe l'ufficio di coadiuvare il parroco e di partecipare così all'esercizio di cura d'anime. Dunque teniamo questo primo punto che nelle chiese ricettizie la dotazione è unita ad un ministero essenzialmente ecclesiastico.

Ora, qual è la risoluzione che vi propone la Commissione in ordine a queste chiese? La Commissione rispetta il patronato su queste chiese, che compete ai municipi, e quindi, assoggettando solo i beni costituenti la dotazione delle chiese ricettizie alla conversione ed alla tassa del 30 per cento, tutto il rimanente, il progetto della Commissione lo deferisce sciolto di ogni vincolo ai municipi.

Gli oppositori al progetto della Commissione sostengono che i beni costituenti la dotazione delle chiese ricettizie non debbano andar soggetti nè alla conversione e nemmeno alla tassa del 30 per cento, perchè a loro avviso questi beni non si debbano già ritenere siccome ecclesiastici, a somiglianza di tutti gli altri beni, che siano destinati all'adempimento di un ministero ecclesiastico, ma sì veramente debbano qualificarsi come beni meramente laicali.

Tale si è l'assunto degli oppositori; questa la proposizione fondamentale che io intendo combattere; e spero, o signori, di dimostrarvi che tutti quanti i beni ora costituenti la dotazione di tutti i benefizi e l'asse ecclesiastico del regno d'Italia, sono nazionali e laicali al pari dei beni costituenti la dotazione delle chiese ricettizie; e che questi beni delle chiese ricettizie ebbero solo questo privilegio di acquistare il carattere nazionale e laicale prima che la nazione risorgesse alla libertà politica. Che se in faccia ai rappresentanti della nazione tutti i beni costituenti l'asse ecclesiastico generale rivestono la stessa natura, in quanto sono tutti vincolati all'esercizio del ministero cattolico, e la stessa natura ancora in quanto che, per

un altro rispetto, sono tutti laicali e nazionali, cioè dipendono pienamente dalla legislazione, dalla potestà e dalla giurisdizione civile; se, dico, verrà dimostrato che i beni di tutte universalmente le chiese sono perfettamente pareggiati nei due rispetti, ne risulterà che la conversione e la tassa del 30 per cento si deve applicare in modo eguale per tutti, rispettando bensì i patronato e la reversibilità, che appartengano qua alle famiglie, colà ai comuni.

Signori, secondo il diritto canonico generale combinato col diritto pubblico degli Stati (e parlo del vecchio diritto), perchè si operasse il passaggio della proprietà laicale in proprietà così detta ecclesiastica si richiedevano le seguenti condizioni: che una porzione di beni fosse unita ad un ministero essenzialmente ecclesiastico; che questa unione si effettuasse per volontà del donante o del fondatore, e per autorità espressa o tacita del vescovo; che inoltre a questa unione si aggiungesse l'assenso della potestà civile rappresentata dal Re.

Negli Stati meno gelosi custodi delle prerogative del potere civile l'assenso regio si concedeva generalmente (in modo tacito, od espresso) sempre quando un fondatore si disponeva a concedere una porzione del suo patrimonio perchè fosse unita per autorità del vescovo ad un ministero ecclesiastico: ma in quest'ultimo riguardo, signori, avvenne all'ex-regno di Napoli un'eccezione fortunata, che poi, come già accennavo, era destinata a diventare la regola generale di tutto il regno italiano. Negli ex-Stati di Napoli, dove agli istituti comuni e universali di benefizi singolari, di chiese collegiate e di cattedrali si erano aggiunte per consuetudine queste altre forme d'istituzioni e di chiese curate collegiali, che chiamiamo chiese ricettizie e comunie, il potere civile ha dichiarato (tale essendo il risultato essenziale di parecchi decreti regi ed in specie del dispaccio del 26 agosto 1856), il potere civile, dissi, ha dichiarato che egli concedeva bensì il suo assenso per la trasformazione della proprietà civile in proprietà ecclesiastica, quando intervenisse un atto formale di erezione in titolo di benefizi singolari, oppure in titolo di collegiata o di cattedrale; ma quando questa erezione formale non intervenisse, il potere civile ha detto: « Saranno questi beni destinati a perpetuità e vincolati all'esercizio di un ministero ecclesiastico: secondo i principii generali del diritto canonico, la trasformazione della proprietà civile in proprietà ecclesiastica si dovrebbe operare, ma io non do il mio assenso, io limito il mio assenso a quella forma d'istituti ecclesiastici che abbiano nome e titolo di collegiali o di capitoli di chiese cattedrali; alle ricettizie no; esse nell'intrinseca loro natura in quanto all'esercizio saranno chiese curate, veri e perpetui istituti strettamente ecclesiastici, tutto quel che volete, ma io non consento, riguardo ad esse, la trasformazione del dominio dei beni e il loro passaggio dalla giurisdizione civile alla giurisdizione ecclesiastica, »

Signori, il potere civile era nel suo diritto, e ci aveva ad esercitarlo tutto l'interesse: svestendo la laicalità, i beni si sottraevano ai tributi, e per la loro amministrazione e il loro contenzioso si sottraevano pure alle leggi, alle autorità, alla giurisdizione regia. Eppertanto volendo conservata la laicalità, che altro facevano i re di Napoli, se non dare un provvedimento di prerogativa nei rapporti pubblici tra lo Stato e la Chiesa? Ma la natura dell'istituto non si mutava per questo: una porzione di beni, tolta a perpetuità agli usi civili e profani, e unita, per destinazione perpetua, all'esercizio di un ministero ecclesiastico, diventa inevitabilmente istituto ecclesiastico, sotto tutti i rapporti, eccettuato quella della giurisdizione, quando la prerogativa regia siasi espressamente mantenuta: imperocchè l'erezione in titolo ecclesiastico che altro è se non l'unione dei beni ad un ministero spirituale, fatta a perpetuità per volontà del fondatore e del vescovo?

Or bene, signori, quello che sotto i Governi assoluti napoletani era il privilegio della chiesa ricettizia, che cioè le loro proprietà destinate e vincolate a un ministero spirituale, pure serbassero il carattere di proprietà laicali e nazionali, ora diventa la regola generale per la universalità dei beni di tutte le chiese del regno, dopochè sorse la nazione, altre volte sconosciuta, e si costituì qual prima sorgente d'ogni potestà, d'ogni diritto, di ogni pubblica proprietà.

Sotto i Governi assoluti lo Stato era un credente cattolico: esso andava d'accordo colla curia romana nel disconoscere l'esistenza e il diritto della nazione: ed allora pur volendo conservare in ordine alla proprietà, i diritti e le prerogative del potere civile, i rappresentanti dello Stato, hanno dovuto ricorrere a quello che per un rispetto è una verità, ma per l'altro è una finzione, dico all'idea, al concetto dell'ente morale, assegnando a quest'ente fittizio una proprietà che lo Stato cattolico, e devoto alla Corte di Roma, non sapeva ritenere per se stesso, e non voleva confidare alla nazione, non riconoscendone l'esistenza.

Signori, nella discussione generale si è lungamente e seriamente disputato sull'ente morale qual soggetto civile delle proprietà della Chiesa, e forse avrete sentito più d'una volta la natura equivoca delle teoriche sviluppatesi a questo riguardo: signori, nel nuovo diritto nazionale, ogni finzione, ogni equivoco si dilegua: nel nuovo diritto non possiamo riconoscere che questa semplicissima idea, che cioè la nazione è sovrana di se medesima, dei suoi interessi civili, come dei suoi interessi religiosi; noi non possiamo riconoscere che una pubblica proprietà nazionale, parte della quale è assegnata agli usi civili, ed altra è riservata e destinata agli usi, agli interessi religiosi: è la nazione che per mezzo dei suoi rappresentanti esamina in date circostanze, se per avventura la parte della sua proprietà destinata agli usi religiosi non sia

soverchia, e se quindi una porzione non se ne debba distrarre per soddisfare ai bisogni civili: e quindi io ripeto che, rimpetto ai rappresentanti della nazione, custodi naturali del nuovo diritto nazionale, tutti quanti i beni destinati all'esercizio del culto nel regno, rivestono una sola e identica natura, tutti cioè sono proprietà nazionale: sono proprietà laicale, inquantochè la civile potestà ha oramai rivendicato pienamente la sua giurisdizione su questi beni, e li ha in modo assoluto assoggettati ai pubblici carichi, alle autorità, ai giudizi civili: li ha insomma ridotti tutti quanti in quella condizione in cui il ministro Tanucci, di cui ci parlava l'onorevole guardasigilli, aveva trovato modo di ritenere i beni costituenti le dotazioni delle chiese ricettizie.

Ora, signori, di che si tratta?

Si tratta che la nazione rappresentata dal Parlamento crede che si debbano convertire in rendita pubblica tutti i beni attualmente destinati all'esercizio del culto cattolico.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, la destinazione forma il soggetto dell'articolo secondo.

*Voci.* Ci si verrà poi...

**PISANELLI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PESCATORE.** Ma bisogna pur giungere a questa conversione. Signori, la conversione e la tassa del 30 per cento sono lo scopo; il mezzo di giungere a tale scopo è la soppressione dell'istituto.

Dunque io credo che in quel modo stesso che si sopprimono le collegiate ed altri istituti ecclesiastici, quantunque i beni annessi ai medesimi siano veramente proprietà nazionali e laicali sotto il rispetto delle prerogative del potere civile, si debbano pure sopprimere le chiese ricettizie e gli istituti ecclesiastici, non ostante la sopraddetta laicalità delle loro dotazioni, essendo questa laicalità divenuta la qualità generale di tutte le dotazioni addette all'esercizio del culto.

Io non vedo nessuna ragione per esimere i beni delle chiese ricettizie dalla soppressione, dalla conversione e dalla tassa; io non veggio che la necessità di rispettare il patronato e la reversibilità spettante ai comuni, come nel sopprimere altri istituti si rispetta la reversibilità patronale spettante alle famiglie dei fondatori.

Se la Camera concedesse in riguardo alla soppressione, in riguardo alla conversione e alla tassa un privilegio alle chiese ricettizie, signori, io credo che la vostra legge commetterebbe una grande ingiustizia: ed io sarei forte tentato di votar contro la legge medesima, onde potere sulle rovine della legge gridare: *Discite justitiam moniti et non temnere honestum...*

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PISANELLI.** Io voglio avvertire questo, che l'onorevole Pescatore e altri nostri colleghi che si sono occupati delle chiese ricettizie, nei loro discorsi hanno

confuse due questioni che è importante siano distintamente trattate: una sulla qualità dell'ente morale chiesa ricettizia, che era la sola che si potesse discutere in questa sede; l'altra sulla qualità e condizioni dei beni delle chiese ricettizie, sulla quale è opportuno riserbare ogni discorso.

Io espressamente mi riservo di proporre alcune osservazioni intorno al discorso dell'onorevole Pescatore, quando saremo all'articolo 6.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martire propone un'aggiunta all'articolo 1, che sarebbe questa:

« 1° Le mense degli arcivescovadi e de' vescovadi non compresi nell'annessa tabella (a).

« (a) La tabella conterrà tante diocesi quante sono le provincie, preferendo, per le sedi, i capoluoghi delle stesse.

« 2° I capitoli metropolitani e cattedrali dipendenti ed annessi alle mense soppresse.

« (Il resto come nel progetto.) »

**FERRARIS, relatore.** È compresa nella riserva dell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Allora è tutto riservato all'articolo 6. Di modo che l'onorevole Alippi che aveva domandato la parola su quest'aggiunta avrà anch'egli facoltà di parlare quando verrà in discussione quell'articolo.

L'onorevole Catucci propone all'articolo primo numero 2, che alle parole « uno per ogni archidiocesi » si sostituiscano queste: « uno per ogni provincia presso quell'archidiocesi o diocesi che avesse un maggior numero di anime. »

Anche questo è sospeso.

Gli onorevoli Alippi, Salvoni, Camuzzoni, Danzetta, Bracci, Manni e Bembo fanno questa proposta, la quale non so se sia un'aggiunta, od un paragrafo:

« Il patrono laico entro un anno dal giorno della pubblicazione di questa legge potrà scegliere fra l'usufrutto a vita in favore dell'attuale investito, e la corresponsione al medesimo di un'annua rendita eguale a quella denunziata dall'investito stesso, detratti i pesi. »

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mannetti propone questa modificazione al paragrafo terzo dell'articolo primo:

« I canonicati, i benefizi e le cappellanie, che nelle chiese cattedrali siano soggetti a patronato laicale non governativo. »

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** È anche riservata all'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Vi è poi un'aggiunta al numero 7 dell'articolo primo, proposta dall'onorevole Palasciano, in questi termini:

« ...; ovvero dipendenti dai prefetti sentite le deputazioni provinciali, ai sensi dell'ultimo alinea dell'articolo 34 della detta legge.

« I loro beni saranno convertiti ed intestati all'opera pia superstite, ovvero ai municipi, ma sempre vincolati

al perfezionamento ed al miglior indirizzo dell'opera esercitata dall'ente morale soppresso. »

**PALASCIANO.** Domando di parlare.

**DI SAN DONATO.** Io pregherei l'onorevole mio amico Palasciano a ritenere che l'onorevole Pisanelli ha presentato un ordine del giorno perfettamente nell'intento che egli si propone.

**PALASCIANO.** Tengo precisamente in mano l'ordine del giorno dell'onorevole Pisanelli.

Se l'onorevole presidente del Consiglio vuol dichiarare qual è la sua opinione su questo settimo numero del primo articolo, allora siccome io propongo un'aggiunta, e non un emendamento, non avrei alcuna difficoltà di ritirarla, poichè una volta che il settimo numero sia soppresso, l'aggiunta non ha più luogo; ma se si tratta di modificarlo per mezzo d'un ordine del giorno, o di ritenerlo qual è, allora domando alla Camera il permesso di esporre le ragioni per le quali ho fatto la mia proposta.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.**

Io mi riservava d'esprimere le opinioni del Ministero, dopochè fossero svolti i vari ordini del giorno che vennero presentati, ma poichè l'onorevole Palasciano m'invita a dichiarare quali sono i miei intendimenti, rispetto al numero 7 dell'articolo 1, mi valgo di quest'occasione per far conoscere quale sia intorno all'intero articolo il concetto del Ministero, lasciando in disparte i numeri 2 e 3, che sono riservati alla discussione dell'articolo 6.

Il Ministero accetta il numero 1 dell'articolo 1, colle modificazioni che nella tornata d'ieri, in seguito ad un accordo tra l'onorevole Abignenti e la Commissione, furono introdotte.

Similmente il Ministero accetta il numero 4, ed il numero 5, come altresì il numero 6, facendo però rispetto a questo numero espressa e formale riserva per ciò che riguarda il modo di devoluzione dei beni delle cappellanie laicali e per quanto ha tratto ai patronati laicali, sul che non potrebbe essere pienamente d'accordo colle idee che vennero espresse ieri dall'onorevole relatore. Sotto questa riserva non dissente di ammettere questa disposizione, sebbene vi si tratti d'una materia che non si collega strettamente coll'oggetto di questa proposta di legge.

Quanto al numero 7, il Ministero non potrebbe accettarlo, poichè ivi si parla delle confraternite, e queste, come ho già accennato altra volta, sono istituzioni le quali non hanno un carattere ecclesiastico, ma rivestono piuttosto il carattere laicale.

Io non contendo che sia opportuno consiglio l'occuparsi di queste istituzioni, ed indagare se sia d'uopo di procedere alla loro trasformazione in un modo consono al progresso dei tempi; ma tra il modificare queste istituzioni e l'abolirle per intiero corre certamente un non lieve divario.



Riguardo alle altre fondazioni di cui si fa menzione in questo numero, siccome difettiamo di una statistica delle medesime, e quindi, ove venissero abolite, non potremmo calcolare quali ne sarebbero le conseguenze, non pare conveniente sanzionare senz'altro una legge che le sopprima.

La stessa Commissione invero non ha potuto interamente apprezzare gli effetti che siffatta soppressione potrebbe per avventura produrre, e quale ne sia la vera natura; tant'è che ha indicato che quelle confraternite potrebbero in parte essere riguardate come opere pie, e quindi conservate, ed in parte come enti ecclesiastici, e quindi soppressi; io, e gli dico il vero, non oso accettare una disposizione di cui non so bene quali potranno essere gli effetti. Credo sia questa una materia la quale richieda ancora studi più particolarizzati e minute e diligenti indagini. Innanzi tutto è duopo indagare quali siano le statistiche di tutte queste fondazioni, quale ne sia la natura, e allorquando questi studi saranno fatti, si potrà, con tranquillità, e senza tema di dar luogo a gravi inconvenienti, provvedere, e per mezzo di decreti reali, in conseguenza anche della legge delle opere pie, la quale dà simile facoltà al potere esecutivo, oppure in forza di una legge che il Ministero non avrebbe alcuna difficoltà di presentare.

In una parola, allorchè sarà riaperto il Parlamento, si potrà a tal uopo provvedere in un modo il quale sia più logico e più conforme agli interessi del paese, talchè facendo cessare gli effetti di queste istituzioni che non sono più conformi alle idee ed alla civiltà dei tempi, tuttavia si lascino intatti e saldi quelli che possono essere ancora proficui; lochè non si otterrebbe quando con precipitanza si venisse con una falce a tutto distruggere senza nulla edificare.

Io quindi pregherei la Commissione di non volere insistere perchè venga ammesso questo numero 7 dell'articolo primo. L'opinione del Ministero si riduce a che si accetti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pisanelli, il quale, da quanto mi sembra, coincide colle idee che io ho espresse, quelle cioè di provvedere con decreto reale nella parte che si può fare in conseguenza della legge sulle opere pie, o col presentare, ove occorra, uno speciale progetto di legge.

Se la Commissione annuisce alle idee che venni ora esponendo, si potrebbe procedere oltre, e votare quest'articolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cicarelli ha inviato...

**PALASCIANO.** Aderisco intieramente...

**PRESIDENTE.** Aspetti: non ho dato facoltà di parlare ad alcuno: ora debbo prenderla per me. (*ilarità*) L'onorevole Cicarelli ha inviata al banco della Presidenza questa proposta, che in parte corrisponde colle idee accennate dall'onorevole presidente del Consiglio.

È così espressa:

« La Camera delibera che il numero 6 dell'articolo 1 sia così concepito:

« Le cappellanie laicali sono disciolte, ed i beni di cui furono dotate rimangono liberi ai fondatori od agli eredi dei medesimi. »

Il numero 7 dello stesso articolo è soppresso.

**RATAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io prego l'onorevole Cicarelli di ritirare il suo emendamento.

**CICARELLI.** Lo ritiro perchè su questa parte siamo perfettamente d'accordo, come anche sulle altre parti.

**PRESIDENTE.** Il voto motivato dall'onorevole Pisanelli sarebbe in questi termini:

« La Camera invita il Ministero a provvedere perchè tutte le confraternite siano richiamate sotto la sorveglianza dell'autorità civile, e di presentare, ove occorra, uno speciale progetto di legge, e passa alla votazione dell'articolo 1. »

Per ultimo l'onorevole Cicarelli propone la soppressione del numero 7 dell'articolo 1.

**CICARELLI.** Domando la parola. Vorrei far vedere la differenza che passa fra la proposta dell'onorevole Pisanelli e quella fatta da me.

**PRESIDENTE.** Questa non è ragione perchè io le debba dare la facoltà di parlare. Nella seduta di ieri ne parlò già lungamente.

**CICARELLI.** Ma oggi ho presentato un altro ordine del giorno. (*Oh! oh! — Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma allora non si finisce più. D'altronde la differenza tra l'onorevole Pisanelli e la sua non ha bisogno di esser dimostrata. Ella propone che si sopprima il numero 7; l'onorevole Pisanelli chiede invece che sia invitato il Ministero a provvedere, perchè tutte le confraternite sieno richiamate sotto la sorveglianza dell'autorità civile e si presenti, se occorra, uno speciale progetto di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palasciano.

**PALASCIANO.** Aderisco interamente alle vedute del Ministero e ringrazio il presidente del Consiglio della sua gentilezza; ma la mia aggiunta aveva in mira di impedire che gli enti morali e le opere pie avessero potuto esser mutilati come pare che spera la Commissione. La Commissione dichiara che da un ente morale opera pia, poniamo per esempio un ospedale, si possa sopprimere la parte che riguarda il culto e si potesse poi pretendere che l'ospedale vivesse, meno la quantità di alimenti che gli veniva dalle rendite sottratte.

Questo era quello che io volevo sviluppare. Se il numero 7 dell'articolo 1 rimane, di consenso tra la Commissione ed il Ministero, soppresso, le mie riflessioni e le mie ragioni non hanno più luogo, ed io vi posso rinunciare; ma, se non rimane soppresso il numero 7, allora è necessario che la Camera abbia la pazienza di permettermi di sviluppare questa aggiunta



e sostenere che un' opera pia non può essere mutilata. Quando ad un' opera pia avete tolto la parte che riguarda il culto, rimane con una rendita diminuita; e siccome questa spesa per le opere pie, specialmente ospedali, si riduce agli infermieri, al cuoco, al direttore dell'amministrazione, al salassatore, al barbiere, a tutto ciò insomma che riguarda l'assistenza, allora, soppressa questa parte, naturalmente lo Stato viene in possesso di tutto ciò che riguardava la rendita destinata agli uomini che disimpegnavano queste funzioni, e quindi l'opera pia per potersi mantenere ha bisogno di una sovvenzione che dovrebbero dare i comuni. S' intende che io voglio parlare dei *Fate bene fratelli*.

Quest'istituzione consiste in una parte che appartiene al culto, e che nel medesimo tempo esercita l'amministrazione, la farmacia ed il basso servizio. Se sopprimete questa parte, dovete pensare a rimpiazzarla. La Camera ed il paese sono ben padroni di volere questa soppressione, ed io mi sottoscriverei volentieri perchè la soppressione avesse luogo fin da domani, ma desidero però che l'opera pia superstita rimanga incolume dagli effetti della soppressione. Un ente morale non si può amputare, non si può sopprimerè per metà. Detto questo, ho finito di abusare del tempo della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di San Donato, la facoltà di parlare spetta a lei.

**DI SAN DONATO.** Vorrei pregare l'onorevole Pisanelli d'innestare nel suo ordine del giorno il pensiero svolto dall'onorevole ministro per quanto riguarda le cappellanie laicali sulle quali parmi che egli pure l'onorevole Pisanelli fosse d'accordo con me. Non è questione da trattarsi ora, verrà più tardi dopo questa votazione; ma intanto, ora che ho la parola, fo quest'invito all'onorevole Pisanelli.

**PISANELLI.** Il mio ordine del giorno è già stato svuppato dal presidente del Consiglio. Sono precisamente le ragioni esposte dal presidente del Consiglio che mi hanno indotto a presentarlo. Non tralascio di avvertire che già per alcuni decreti, dopo discussione del Consiglio di Stato, nelle provincie meridionali, le confraternite si trovano in gran parte sottoposte all'autorità civile, e alle deputazioni provinciali, poichè fu risoluto che le deputazioni provinciali erano succedute al Consiglio degli ospizi che prima aveva ingerenza nelle confraternite. Credo però che in altre parti dello Stato ci sono delle confraternite sottoposte ancora all'ingerenza del potere ecclesiastico, quindi sarà utile, avuta una statistica chiara e netta, avuta conoscenza sicura di queste istituzioni, delle loro proprietà, degli scopi che hanno, che il potere esecutivo possa chiamarle all'osservanza della legge, come ne ha facoltà, oppure proporre una legge per rivolgerle a questi scopi civili, a cui tutti vogliamo che siano indirizzate, senza che sia abbattuto il diritto di associa-

zione, senza che sia percorso neppure il diritto di proprietà.

Se si accettasse la proposta della Commissione, io credo che ne nascerebbe un gran turbamento.

In quanto alle cappellanie laicali io credo che non ci sia bisogno di una nuova legge; ed in questo sono d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio.

Per l'altra parte del numero 7, non ne ho parlato nel mio ordine del giorno, poichè è mio intendimento di respingerla se si pone ai voti, come fu proposto.

La Commissione ha trovato essa stessa che la prima proposta doveva essere mutata ed ha sostituito alle parole *legati pii* le parole *legati pel culto*, per uniformarsi così alle disposizioni del Codice civile. Ma se il Codice civile rende nulle le disposizioni per oggetti del culto, non autorizza però lo Stato ad appropriarsi le proprietà di queste fondazioni.

Le disposizioni del nuovo Codice significano soltanto che lo Stato non adopera il suo potere in servizio degli obblighi religiosi; esse hanno sanzionato su questo punto il principio della separazione tra lo Stato e la Chiesa.

Io credo assolutamente che, se si seguisse la Commissione nella via in cui si è posta, la quale per altro non è nuova, poichè essa ha riprodotto il progetto di legge dell'onorevole Cortese, che, esaminato da un'altra Commissione, non fu accettato in questa parte; se si seguisse la Commissione, si susciterebbe nel paese un vespaio di litigi, di quistioni e di gare funeste.

È necessario che il legislatore sappia bene ciò che fa quando si pone a fare una legge. Per me accetterei su questo punto, quando si voglia fare qualche cosa, una proposta che ha fatta l'onorevole Cicarelli, colla quale si riproduceva la proposta fatta dalla Commissione che presentò la legge del 6 giugno 1866, cioè che sia soppresso ogni ente che abbia carattere ecclesiastico. In questo modo noi sapremmo veramente quali sono gli enti soppressi, sapremmo le conseguenze della nostra disposizione; ma ritenere la disposizione che ci propone la Commissione, mi pare che sarebbe, lo ripeto, decidere intorno alla sorte di molti istituti, di molte fondazioni senza conoscerle abbastanza, ed un far nascere una serie infinita di litigi, pei quali certo non avremmo le benedizioni dei cittadini. (*Bene!*)

**ALIPPI.** Domando la parola per una semplice dichiarazione.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Non mi rimane che a dar lettura di un emendamento dell'onorevole Barazzuoli:

« Al numero 2 dell'articolo primo si sostituisca il seguente:

« I seminari, tranne uno per ogni diocesi riconosciuta, come sarà detto all'articolo 6, salvo al Governo il proporre la conservazione di qualche seminario nelle diocesi non più riconosciute, ove lo esigano le necessità dell'insegnamento. »

E questa parte è rimessa.

Poi propone che in fine all'articolo 1 si aggiunga il seguente paragrafo:

« Il Governo del Re presenterà all'approvazione del Parlamento nell'aprirsi della futura Sessione l'elenco dei seminari in ordine al n° 2 del presente articolo. »

E questa parte verrà in discussione dopo.

L'onorevole Zuradelli mi domanda la facoltà di parlare per una brevissima proposta...

*Moltissime voci.* Ai voti! ai voti! (*Vivi segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Siccome, io non conosco questa brevissima proposta e non sono obbligato a conoscerla, non avendola formulata nè inviata al banco della Presidenza, così, dietro la deliberazione presa dalla Camera, si procederà ai voti.

**ALIPPI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

*Molte voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Perdonino, l'onorevole relatore della Commissione deve manifestare, come è di giustizia, l'opinione della Commissione stessa. (*Sì! sì!*)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**FERRARIS, relatore.** Io mi conformo al desiderio della Camera ed alle urgenze nelle quali ci troviamo, procurando di risecare dalle mie considerazioni tutto quello che non sia assolutamente necessario, a costo anche di essere qualche volta oscuro. Tuttavia mi sarà permesso di osservare che, se non rispondo agli appunti che vennero, non so con quanta ragione, mossi alla Commissione per il sistema da lei sostenuto, io lo faccio in ossequio a questo mio proposito ed al desiderio della Camera, non perchè mi mancasse il modo di confutare coteste censure. (*Interruzioni*)

**MASSARI GIUSEPPE.** Questo è esordio.

**FERRARIS, relatore.** Non è esordio, sono dichiarazioni, e io prego tutti i miei onorevoli colleghi a persuadersi che abbastanza è arduo l'ufficio di relatore, perchè venga ancora reso più malagevole con queste interruzioni.

*Voci.* Ha ragione.

**PRESIDENTE.** Poi non raggiungono l'intento, non fanno altro che far perdere un tempo maggiore.

*Voci.* Avanti! avanti!

**FERRARIS, relatore.** Il presidente del Consiglio accetta il numero primo, il quale venne modificato in seguito alle dichiarazioni e alle proposte dell'onorevole Abignenti.

Però io debbo ancora rispondere a due proposte fatte oggi dagli onorevoli Rega e Panattoni, proposte, le quali si concretano nel dire non bastare ed essere contraddittorie le proposte della Commissione, allorchando conserva i benefici i quali coadiuvano la cura delle anime nelle parrocchie e vorrebbe ridotte ad un solo beneficio quelle chiese ricettizie, collegiate le quali abbiano cura d'anime.

Io risponderò brevissimamente.

Ho già ricordato ieri che vi sono delle parrocchie aventi un solo parroco, le quali contano non meno di 22,000 abitanti, e che in queste parrocchie si adempie pienamente l'ufficio parrocchiale senza alcun altro agente, e che, secondo i principii più riconosciuti, il beneficio parrocchiale, la cura ed il ministero del parroco devono essere consolidati in una sola persona; ma siccome per noi si è proposto che debba (anche secondo le modificazioni concordate) sopprimersi una congrua parrocchiale, massime per le chiese ricettizie in cui questa congrua spetterà specialmente ai comuni, a cui si devolve la rendita che si deve iscrivere, sarà oggetto della fissazione di questa congrua il vedere se per avventura vi sono delle circostanze speciali, le quali debbano consigliare di dare al parroco anche quello che è necessario per mantenersi dei coadiutori. Io credo che questa dichiarazione sia più che sufficiente, massime perchè quando andassimo nell'arbitrio di dire che si dovrà tenere conto di questa o di quella circostanza, noi getteremmo un'ambiguità nella legge, che ho già dichiarato essere assoluta necessità di allontanare.

Così per l'articolo 1.

Del numero 4 e del numero 5, che dal Ministero sono accettati, non occorre tenere ragionamento.

Vengo al numero 6, nel quale numero sono comprese le prelatore e le cappellanie laicali.

Il Ministero dichiara che intanto in quest'articolo si parla solo della soppressione, e che si deve tenere riservata ogni deliberazione intorno al modo con cui dovrà essere disposto dei beni che costituiscono la dote delle istituzioni in esso indicate. Siccome ho già detto, anche la Commissione è disposta ad entrare in opportuni temperamenti, quin li tanto più volentieri acconsente alla riserva.

E qui rispondo agli onorevoli Pisanelli e Di San Donato, i quali volevano s'introducesse una disposizione particolare riguardo alle cappellanie laicali, che qui si deve semplicemente vedere se queste istituzioni debbano ancora rimanere, a malgrado che per legge generale non si possano ulteriormente costituire.

Vengo al numero 7 che dal Ministero si respinge, e su cui duole alla Commissione di non potere aderire alla di lui proposta. Che anzi io mi avventuro quasi a dichiarare che le cose che io sarò per dire saranno forse, almeno in parte, per far declinare il Ministero medesimo dalla proposizione così recisa che egli ebbe a mettere innanzi. Egli disse di non volere accettare le fondazioni, perchè non sa quali siano queste fondazioni.

Signori, nel sopprimere un ente morale non si guarda alla quantità della dotazione, od al modo con cui della sua dotazione verrà successivamente disposto, si guarda puramente e semplicemente se l'ente morale sia tale che convenga ancora mantenerlo e conservarlo nelle

condizioni in cui si trova. Quindi non moverebbe la Commissione l'incertezza in cui si trova (e parmi singolare che si faccia appunto alla Commissione parlamentare di questo) in ordine all'entità di questi enti, mancanza alla quale essa in nessun modo poteva supplire.

Ma quand'anche non vi fossero queste ragioni, havene però un'altra perentoria, non solo per autorizzare la proposta della Commissione, ma perchè si possa e si debba pregare il Ministero acciò voglia prendere la cosa in nuova e più matura considerazione. Respingendo la prima parte del numero 7, che cosa ne verrebbe? Io l'ho già detto e ripetuto, forse fino a sazietà (ma è perfettamente inutile; giacchè le cose che io dico, e che mi si appunta quasi di dire con troppo calore e con voce sufficientemente elevata in modo da farmi sentire da tutti, non sono tuttavia ancora intese), che le fondazioni e i legati pii si trovano soppressi e colpiti dalla legge delle Marche e dell'Umbria dell'11 dicembre 1860, e gennaio 1861, e la Commissione troverebbe strano che si potesse con una nuova legge, in cui si viene a disporre di questa materia, stare al di qua delle disposizioni che sono in vigore da oltre sei anni. Per la qual cosa, la Commissione stima essere impossibile che questa parte della sua proposta venga rigettata.

E qui rispondo anzitutto all'onorevole Palasciano, espertissimo come egli è in molte nobilissime discipline, e soprattutto per l'interesse che meritamente prende alle istituzioni per mezzo delle quali si dà soccorso alla umanità sofferente, che egli ha creduto di riscontrare nel concetto della Commissione quello che è precisamente nel senso opposto. Egli disse: quando troverete un'opera pia, nella quale vi sia alcun che di religioso, voi sopprimerete l'opera pia, perchè non volete riconoscere l'ente religioso. Ma, signori, se è opera pia, non può essere soppressa, perchè sussiste in virtù di una legge, che è quella del 3 agosto 1862. Dunque i suoi timori non hanno fondamento, anzi con la nostra disposizione verremo a far sì che quelle opere, le quali potrebbero per avventura essere di minor riguardo, perchè di natura e carattere ecclesiastico, si troverebbero confermate in virtù della facoltà che si fa nello stesso numero 7 di trasformarle, di dichiararle e regolarizzarle come opera pia.

Ciò premesso, passo a vedere se supplisca al nostro articolo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pisanelli, ed io credo che quest'ordine del giorno sia dettato ed ispirato da quei sentimenti che gli facevano, nella discussione generale, respingere la nostra proposta, siccome contraria e violatrice delle libertà le più care e più preziose.

**PISANELLI.** Domando la parola per un fatto personale.

**FERRARIS, relatore.** Imperocchè, che cosa egli dice: « invita il Governo a fare una disposizione con cui que-

ste confraternite vengano poste sotto la dipendenza del Governo. »

Ma è una legge di sospetti che noi vogliamo fare, ovvero una legge che venga a regolarizzare una volta per sempre tutte queste materie? Le compagnie o le confraternite sono opere pie, ed allora stiano nel regime comune; o non sono opere pie, ed allora che cosa è questa qualificazione generica di stare sotto la dipendenza del Governo?

Io non conosco, ed al certo meco dovrà convenire l'onorevole Pisanelli, delle istituzioni viventi nello Stato, le quali si sottraggano all'ingerenza governativa; per modo che quest'ordine del giorno non ha ragione di essere.

Signori, io vedo che c'è un bisogno, e spero che a questo principio non troverete soverchiamente insistente la Commissione. La Commissione ha delle convinzioni, e ve le porta innanzi; essa crede che anche questa materia delle confraternite possa e debba venire regolata nel tempo stesso in cui si provvede agli altri enti ecclesiastici. Se la Camera crederà diversamente, essa deciderà nella sua saviezza; però io debbo dire che presso moltissime altre nazioni, che ci precedettero nell'adottare queste riforme, non si trovò mai ragione di fare la cosa a mezzo, allorquando i tempi pervennero a quella maturità che si richiede, perchè queste riforme si operino senza alcuna difficoltà.

Ora, se si conosce che vi sia qualcosa a fare per le confraternite, diciamolo apertamente; se si crede di doverle colpire della soppressione, la Camera adotterà la proposta della Commissione. Qua'ora poi la Camera nella sua saviezza, stimasse di adottare qualche altro temperamento che salvi il principio, e ne rimandi l'applicazione ad altra circostanza, la Commissione si piegherà come sempre al voto superiore della Camera.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.** Io vorrei spiegare quale è stato il mio concetto, perchè pare che le risposte date dall'onorevole relatore non rispondano alle idee che ho manifestate.

L'onorevole relatore ha quasi supposto che io intendessi che dovessero conservarsi tutte queste fondazioni destinate al culto. Io non ho mai detto questo; io ho detto che era necessario presentare una legge, ma che prima ci dovevamo procurare i dati statistici precisi, per sapere quali e quante fossero queste fondazioni, e se per avventura alcune di esse dovessero essere conservate.

Ora, se noi con una disposizione assoluta e generica abolissimo tutt'e indistintamente queste fondazioni, dopo che saranno soppressi, si questionerà se una fondazione sia o no destinata al culto ed al suo esercizio, e sarà così aperta una sorgente a liti infinite, e daremo al potere giudiziario un lavoro incessante per decidere se questa o quella istituzione debba o no essere conservata.

L'onorevole relatore ci veniva dicendo che vi è già una simile disposizione nelle Marche e nell'Umbria: io ne dubito...

(*Il relatore dà di piglio al volume della legge e glielo mostra*)

Non lo contesto in modo assoluto, ma ne dubito, perchè non comprendo come, esistendo questa disposizione (e non ho sott'occhi la legge delle Marche), sia ancora conservato il santuario di Loreto; poichè sarebbe colpito da questa disposizione se sussiste. (*Si parla vivamente*) Certo il santuario di Loreto dovrebbe considerarsi soppresso; e siccome è conservato, ciò mi fa dubitare che vi abbia quella disposizione in quella legge.

Dunque intendiamoci bene: non è questione che si debbano o si vogliano conservare queste fondazioni; in ciò siamo d'accordo, ma si tratta del modo di provvedere alla loro soppressione, e, ripeto, non si può provvedere con una disposizione generale ed assoluta, se prima di tutto non si conoscono tutte le conseguenze di questa soppressione, se non si hanno dati statistici per vedere se sia il caso o no di prendere qualche temperamento che concilii questa soppressione generale con gl'interessi del culto cattolico in certe località.

Io dunque prego per questo la Commissione a non voler insistere nel definire oggidì la questione, ma ad incaricare il Governo di fare gli studi opportuni e presentare un apposito progetto di legge per regolare questa soppressione.

Ecco in che siamo dissenzienti dalla Commissione.

Rispetto poi alle confraternite, io non voglio entrare in discussione, e non ho che a riferirmi a ciò che venne già detto in proposito da me e da altri colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pepoli.

*Voci.* Ai voti!

*Altre voci.* Andiamo avanti!

**PEPOLI.** L'onorevole presidente del Consiglio ha pienamente ragione in quanto ha ora osservato.

Nella legge delle Marche e dell'Umbria non vi è la disposizione citata dall'onorevole relatore.

**FERRARIS, relatore.** Domando la parola per un fatto personale.

**PEPOLI.** È detto: « Sono parimente sopresse le fondazioni designate col nome generico di fondazioni, legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti. »

Si vede dunque che la disposizione della legge dell'Umbria e delle Marche non è per nulla conforme a quello che crede l'onorevole relatore, ma è bensì perfettamente d'accordo con quanto asserisce l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola per un fatto personale.

**FERRARIS, relatore.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** Si procede ai voti.

È stata domandata la votazione con appello nominale sulla proposta dell'onorevole Boncompagni; ma avendo egli ritirato il suo emendamento, non è più il caso di parlarne.

È pure stata domandata la votazione per appello nominale su tutto l'articolo 1.

La domanda è questa:

« I sottoscritti domandano la votazione dell'intero articolo 1 della legge in discussione per appello nominale. — *Firmati:* Masci, Villano Della Polla, Bertolucci, Salvago, Giusino, Muti, Vincenzo Ricci, Campello, Ferrara, D'Ondes-Reggio. » (*ilarità, conversazioni animate*)

Prego i signori deputati a far silenzio.

Prima di mettere ai voti l'articolo, come vuole il regolamento, si deve votare sugli emendamenti.

Gli onorevoli Fiastri ed Alippi insistono sulla loro proposta?

**FIASTRI.** Dopo le molte modificazioni che avrebbe subito l'articolo 1 d'accordo colla Commissione e col Ministero, e dopo le riserve fatte per quanto riguarda i beni delle cappellanie laicali, dei benefizi di giuspatronato laicale, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Ritira anche l'altro? poichè ce ne sono due.

**FIASTRI.** Il secondo emendamento s'intendeva già ritirato.

**PRESIDENTE.** Va bene.

**ALIPPI.** Domando di parlare. (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

*Altre voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Scusino; con queste interruzioni si perde più tempo.

**ALIPPI.** L'emendamento che era da me proposto avrà la sua sede allorchè verrà in discussione l'art. 5.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni insiste nella sua proposta?

**PANATTONI.** Dopo la dichiarazione del relatore che sarà presa la conveniente misura intorno alla congrua, non ho più ragione d'insistere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sangiorgi insiste?

**SANGIORGI.** Quanto a me basta solo che la parte riguardante i capitoli sia divisa...

**PRESIDENTE.** È lo stesso che non ritirarlo.

**SANGIORGI.** Insisto pel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Sangiorgi, ridotto alla sua ultima espressione, consiste nella soppressione delle parole: *le chiese ricettizie*.

Domando se quell'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

*Voci a destra.* In che consiste?

**PRESIDENTE.** Il presidente non è qui per fare il comodo di quelli che non vogliono stare attenti. Parlo a voce chiara abbastanza per essere inteso.

Quest'emendamento è stato letto e svolto, di più l'ho ridotto ai suoi ultimi termini, quando ho detto che consisteva solo nella soppressione delle parole: *le chiese ricettizie*.

Chi approva quest'emendamento si alzi.

(Non è approvato.)

L'onorevole Rega ha due emendamenti; insiste perchè io li metta ai voti?

REGA. Dopo quanto è avvenuto per l'emendamento Sangiorgi, ritiro il primo emendamento, riservando le mie ragioni al secondo articolo.

Ritiro pure il secondo emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore riguardo allo stabilire una maggior congrua pel beneficio curato, onde si possa retribuire i coadiutori.

PRESIDENTE. V'ha un emendamento innominato; non lo metto ai voti per certo.

L'onorevole Martire insiste pel suo emendamento?

MARTIRE. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Alippi.

ALIPPI. Quest'emendamento era subordinato a quello che fu proposto ieri dall'onorevole Fiastri; siccome però avrà miglior sede quest'emendamento quando verrà in discussione l'articolo 5, prego l'onorevole presidente a riserbarmi la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignenti ritira il suo emendamento?

Siccome la Commissione l'ha accettato in parte, io credo che non potrebbe insistere sulla seconda parte.

ABIGNENTI. La Commissione l'ha accettato tutto, salvo nella forma.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Maiorana è stato già prevenuto dalla Commissione. L'onorevole Palasciano ha ritirato il suo, e l'onorevole Cicarelli parimente.

CICARELLI. Perdoni; per quello che riguarda le cappellanie sono d'accordo perfettamente; ma per l'altra parte non la ritiro certo.

PRESIDENTE. Ella domanda la soppressione del numero 6; e siccome si voterà per divisione, domandarne la soppressione equivale a votare contro.

LAZZARO. Resta inteso che, votandosi l'articolo primo, la questione relativamente ai beni delle comunità e delle chiese ricettizie è riservata all'articolo secondo.

PRESIDENTE. Sì, sì. Mi si fa osservare che rimane l'emendamento dell'onorevole Atenolfi.

ATENOLFI. Non potendo avere lusinga che il mio emendamento sia accettato dalla Camera; mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Lazzaro, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'articolo...

REGA. Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori*)

*Una voce a sinistra.* Non la finiremo mai più.

REGA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'articolo 1,

debbo mettere a partito la proposta dell'onorevole Pisanelli, la quale è in questi termini. La rileggo:

« La Camera invita il Ministero a provvedere perchè le confraternite siano richiamate sotto la sorveglianza dell'autorità civile, e di presentare, ove occorra, uno speciale progetto di legge e passa alla votazione dell'articolo 1. »

Questo è l'invito fatto dall'onorevole Pisanelli, e accettato, se non erro, dall'onorevole presidente del Consiglio.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora si procede alla votazione sull'articolo 1; bene inteso eliminando i numeri 2 e 3 e per ora il numero 7, poichè su questo numero 7 Ministero e Commissione non sono d'accordo.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* La Camera ha già deciso quanto al numero settimo.

Quando si vota si prende una deliberazione o non se ne prende alcuna, Evidentemente il voto proposto dall'onorevole Pisanelli aveva il significato di toglier di mezzo la questione della soppressione delle confraternite, perchè non so qual significato potrebbe avere questo voto, se tuttavia la Camera volesse ancora sopprimere le confraternite. Dunque non vi può essere più questione sul numero settimo dell'articolo primo, quando la questione delle confraternite è tolta di mezzo, mediante il provvedimento che la Camera ha testè approvato.

BRUNETTI. Credo che l'onorevole presidente del Consiglio sia in equivoco perchè l'ordine del giorno Pisanelli riguarda solamente le confraternite, ma non le fondazioni.

PRESIDENTE. È quello appunto che diceva testè l'onorevole presidente del Consiglio.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Le fondazioni non sono comprese nell'ordine del giorno Pisanelli, s'intende; sono stato io il primo a dichiararlo.

BRUNETTI. Dunque la conclusione sarebbe questa, che dal numero settimo si spicca soltanto la parte che riguarda le confraternite. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

Ripeto che metto ai voti l'articolo primo, e ne darò lettura, tranne i numeri 2 e 3, perchè con precedente deliberazione della Camera se ne è riservata la discussione all'articolo 6, e tranne il numero 7, perchè è stata domandata la divisione.

Do quindi lettura dell'articolo come viene ora messo a partito.

SEBASTIANI. Chiedo di parlare. (*Rumori*) Domando la divisione.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto.

**SEBASTIANI.** Domando che il numero 1 dell'articolo si voti separatamente.

**PRESIDENTE.** Ora si legge l'articolo come verrà messo a partito, ed avverto la Camera che il numero 1 è ora formulato nei termini che sono stati concordati tra la Commissione e l'onorevole Abignenti.

« Non sono più riconosciuti come enti morali:

« 1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunità e le cappellanerie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

« 4° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale.

« 5° I benefici ai quali per la loro fondazione non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura.

« 6° Le prelature e le cappellanie ecclesiastiche e laicali. »

L'onorevole Sebastiani insiste nella divisione?

**SEBASTIANI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Siccome l'onorevole Sebastiani insiste perchè si voti per divisione, allora io domando agli onorevoli deputati che hanno chiesto l'appello nominale se insistono.

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Poichè si vota per divisione, ritiriamo su questo la domanda dell'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti il numero 1 dell'articolo 1.

(È approvato.)

Ora metto a partito i numeri 4 e 5 di quest'articolo 1:

« 4° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale.

« 5° I benefici ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura. »

(Sono approvati.)

*Una voce a sinistra.* Domando la parola.

*Voci.* Non si può parlare perchè si vota.

**PRESIDENTE.** Non si può parlare, mentre si sta votando. Facciano silenzio.

Metto ai voti il numero 6, che è in questi termini:

« Le prelature e le cappellanie ecclesiastiche e laicali. »

(È approvato.)

Ora pongo ai voti...

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Non metto ancora ai voti l'articolo intiero, c'è l'ultimo numero. Prego di far silenzio. Siamo qui tutti per fare il meglio che si può: non si procede a caso.

Leggo il numero 7 dell'articolo primo togliendo però la parola *confraternite*.

*Voci.* Sì! sì!

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Prego la Camera di sospendere la votazione di questa parte, perchè egli è evidente che, così come è, non può essere votata. Veggo la stessa legge che ha invocata la Commissione, e dalla quale l'onorevole relatore ha attinto l'argomento per venire a proporre questa soppressione. Senza un temperamento non può votarsi questo articolo. Prego quindi che se ne voglia sospendere la votazione; vedremo in seguito se c'è modo di trovare una formola, la quale concili le cose.

In principio noi siamo d'accordo; solamente temo che, concepito com'è, in termini generali ed assoluti, possa far sorgere degli inconvenienti. È necessario che la cosa sia molto più studiata.

**SEISMIT-DODA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SEISMIT-DODA.** Io, accettando per conto della Commissione questo temperamento, questo indugio, proposto dal signor presidente del Consiglio, mi permetto, per conto mio personale, di esprimere la mia sorpresa che egli abbia lasciato mettere ai voti la questione delle confraternite, nella cui votazione seguì un equivoco, senza muovere allora l'eccezione che ha fatto testè su tutto l'alinea settimo.

Io credo che, qualora la Commissione avesse avuto il tempo di studiare la dizione di quest'articolo, dopo udite le varie proposte, e conformare tale dizione alla più sana parte delle opinioni espresse in quest'Aula, sull'argomento, si sarebbe pure potuto esporre alla Camera una forma di riduzione più agevolmente accettabile.

Ma forse l'onorevole presidente del Consiglio, accettando con tanta e soverchia correttezza la proposta, per me inaccettabilissima dell'onorevole Pisanelli circa il mantenimento e la consacrazione delle confraternite, ha voluto scindere la questione ed ottenere un voto soltanto sopra una porzione dell'alinea settimo, ed anzi, dalla proposta dilazione; sembra fosse questo il suo intendimento.

**RATTAZZI,** *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Io debbo respingere il rimprovero che mi fa l'onorevole Seismit-Doda, di aver accettato con tanta facilità l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Pisanelli. Quell'ordine del giorno mirava a provvedere per ciò che concerne le confraternite.

Quindi, siccome esso era nel senso che è conforme alle mie idee, io non poteva avere alcuna difficoltà di accettarlo. Ora invece si tratterebbe, o di nulla fare rispetto a queste associazioni che hanno per oggetto il culto, oppure di fare una cosa che potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Parmi quindi che qui sia il caso di riservarsi di meditare meglio la questione, prima di deliberare sulla medesima.

**BERTEA.** Io anzi tutto non credo che l'ordine del

giorno Pisanelli tolga la possibilità che il Ministero o la Commissione si mettano d'accordo sulla compilazione del numero 7, e che vi comprendano le confraternite... (*No! no!*) Sicuro! Perchè l'ordine del giorno dell'onorevole Pisanelli non fa che invitare il Ministero a studiare la questione ed a provvedere che tali enti siano in ogni caso richiamati sotto la sorveglianza dell'autorità civile.

In secondo luogo ritengo che di qualunque altra disposizione debba formarsi articolo separato, onde si possa intanto venire alla votazione dell'articolo primo, secondo il desiderio abbastanza manifesto della Camera.

**SEISMIT-DODA.** Io mi associo a quanto disse l'onorevole Berteà, perchè, rispettando il voto della Camera (se si crede che voto vi sia stato unicamente relativo alle confraternite), sostengo non essersi messo bene in chiaro quale fosse la portata dell'ordine del giorno Pisanelli.

Quindi io credo che la Commissione, radunandosi e studiando insieme al Ministero la dizione di questo settimo alinea dell'articolo primo, potrà esaminare nuovamente la cosa e rispondere anche alle obiezioni fatte dall'onorevole Pisanelli, le quali, faccio osservare, non furono sinora combattute dalla Commissione per quanto riguarda le confraternite, essendo sembrato all'onorevole nostro relatore che l'opposizione dell'onorevole Pisanelli riflettesse tutto intero l'alinea 7 e non più specialmente le confraternite.

**PRESIDENTE.** È stata proposta la sospensione della deliberazione sul numero 7 di quest'articolo 1, col'intenzione di formarne un articolo a parte, o quello che Ministero e Commissione crederanno meglio; quindi si potrà procedere a votare sull'articolo 1 nel suo complesso; e quanto a questo credo che l'onorevole D'Ondes insista per l'appello nominale.

**D'ONDES REGGIO V.** Certamente.

**RESELLI.** Mi pare che ora non si possa votare sull'intero articolo, poichè mancano tre numeri.

**PRESIDENTE.** La sua osservazione è verissima, è un articolo mutilato, ma siccome vogliono l'appello nominale su quest'articolo, usciamone una volta.

Metto ai voti l'articolo...

**PISANELLI.** Domando la parola. (*Rumori*)

Ma è bene sapere che cosa si voglia quando si finisce. Noi siamo in un equivoco e...

**PRESIDENTE.** Io glielo spiegherò...

**PISANELLI.** È bene che lo spieghi la Camera. Alcuni dei membri della Commissione, accettarono la proposta del presidente del Consiglio di sospendere la votazione intorno al numero 7. Ciò è indispensabile, poichè se si fosse accettato quello che proponeva la Commissione, si sarebbero soppresses perfino le fabbricerie, che la Commissione stessa voleva conservate.

*Una voce.* È stata ammessa la proposta sospensiva.

**PISANELLI** La proposta sospensiva riguarda soltanto quelle parti del numero 7 che sono distinte dalle confraternite rispetto alle quali la Camera ha già deliberato.

Noi abbiamo detto, ed in questo il Governo è assente, che per portare una legge dinanzi alla Camera su questo argomento, ed un giudizio sicuro e coscienzioso, segnatamente per alcune provincie, sia necessario uno studio esatto sul numero, sullo scopo, e la natura delle varie confraternite, ed io credo che questo studio, che queste statistiche, non possono certamente ottenersi nel giro di poche ore o di pochi giorni.

Io voglio dunque che siamo ben chiari su questo punto, cioè che le facoltà date alla Commissione di fare una nuova proposta non debbano toccare le confraternite, intorno a cui la Camera ha già deliberato.

**RATTAZZI,** presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Io l'ho inteso in questo senso, ed il Ministero e la Commissione sono d'accordo; io farò la questione pregiudiziale, e la Camera delibererà.

**PRESIDENTE.** Resta sospeso il numero 7.

Metto ai voti l'articolo primo per squittinio nominale, ben inteso sui numeri 1, 4, 5 e 6.

Chi lo approva risponderà sì, chi non lo approva risponderà no.

(Segue l'appello.)

*Votarono in favore:*

Abignenti — Acerbi — Adami — Alfieri — Alippi — Alvisi — Amabile — Amaduri — Andreotti — Angeloni — Araldi — Asproni — Audinot — Avitabile — Bairo — Bandini — Barazzuoli — Bargoni — Bartolini — Bartolucci-Godolini — Bassi — Bellazzi — Bembo — Bernardi — Bertani — Berteà — Berti — Bertini — Berti-Pichat — Bertolè-Viale — Biancheri avvocato — Biancheri ingegnere — Bianchi — Binard — Boncompagni — Bonfadini — Bonomi — Borgatti — Borromeo — Bosi — Botta — Bottero — Bove — Breda — Brenna — Brida — Briganti-Bellini Bellino — Briganti Bellini Giuseppe — Brignone — Broglio — Brunetti — Bruno — Cadolini — Cagnola — Caroli — Calvino — Camerata-Scovazzo — Camuzzoni — Cancellieri — Cannella — Cappellari — Carbonelli — Carcani — Carini — Casaretto — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Cavalli — Cedrelli — Checchettelli — Chiaves — Cicarelli — Ciliberti — Cimino — Civinini — Colesanti — Concini — Consiglio — Coppino — Corapi — Corrado — Correnti — Corsi — Cosentini — Costa Antonio — Costa Luigi — Crispi — Cuchi — Cumbo-Borgia — Curti — Curzio — Cuzzetti — Damis — D'Amico — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — D'Ayala — De Blasiis — De Boni — De Capitani — De Cardenas — De Luca Francesco — De Luca Giuseppe — De Pasquali — De Sanctis — Di Blasio — Di Monale — Dina — Di San Donato — Di



San Gregorio — Donati — Fabrizi Giovanni — Fabrizi Nicolò — Facchi — Fambri — Fanelli — Farini — Fenzi — Ferraciu — Ferrari — Ferraris — Ferri — Fiastrì — Fonseca — Fossa — Frapolli — Frascara — Garzoni — Genero — Geranzani — Gigante — Giorgini — Giunti — Golia — Gonzales — Goretti — Gravina — Greco Antonio — Greco Luigi — Grifini — Grossi — Guerrazzi — Guerrieri-Gonzaga — Guicciardi — Guiccioli — Guttierrez — La Marmora — Lanza Giovanni — La Porta — Lazzaro — Legnazzi — Leonetti — Leonii — Lo-Monaco — Lorenzoni — Macchi — Maggi — Maiorana-Calatabiano — Malenchini — Maldini — Mancini Girolamo — Mannetti — Manni — Marazio — Marchetti — Mari — Marincola — Mariotti — Marolda-Petilli — Martinelli — Martinengo — Martini — Martire — Marzi — Massa — Massari Stefano — Mathis — Matina — Mattei — Mauro — Maurogònato — Mazzarella — Mazzucchi — Mellana — Meriardi — Merizzi — Messedaglia — Mezzanotte — Miceli — Michelini — Minervini — Molinari — Monti Coriolano — Morelli Carlo — Morelli Donato — Morelli Salvatore — Moretti Andrea — Morini — Moschetti — Mosti — Musolino — Mussi — Napoli — Nicolai — Nicotera — Nisco — Nori — Oliva — Olivieri — Origlia — Paini — Palasciano — Panattoni — Panciatichi — Pandola — Pasqualigo — Pelagalli — Pepoli — Pera — Peruzzi — Pescatore — Pianciani — Piccoli — Piolti de Bianchi — Piroli — Pisanelli — Plutino Agostino — Plutino Antonino — Polti — Possenti — Praus — Puccioni — Quattrini — Raffaele — Ranco — Ranieri — Rasponi — Rattazzi — Rega — Regnoli — Restelli — Riberi — Ricasoli Vincenzo — Ricciardi — Ricci Giovanni — Righetti — Righi — Rizzari — Rogadeo — Romano — Romeo — Ronchetti — Rossi Michele Ruggero de Ruggeri — Salaris — Salomone — Salvoni — Sandonnini — Sandri — Sanguinetti — Sangiorgi — San Martino — Seismit-Doda — Serafini — Serristori — Serpi — Servadio — Siccardi — Silvani — Sipio — Sirtori — Sole — Solidati — Spaventa — Speroni — Stocco — Tamaio — Tenani — Testa — Tofano — Tommasini — Tornielli — Torrigiani — Toscano — Tozzoli — Trevisani — Trigona Domenico — Valussi — Valvasori — Villa-Pernice — Villa Tommaso — Visone — Zanini — Zarone — Zizzi — Zorzi — Zuzzi.

*Votarono contro:*

Acquaviva — Amari — Andreucci — Arrivabene Antonio — Atenolfi — Barracco — Bellelli — Bortolucci — Cittadella — Conti — Corsini — De Martino — D'Ondes-Reggio Vito — Ferrara — Fogazzaro — Galeotti — Giusino — Lampertico — Lanza Scalea — Massari Giuseppe — Mazziotti — Muti — Pianelli — Ricci Vincenzo — Rossi Alessandro — Salvago — Sanminiatelli — Toscanelli — Valmarana — Villano.

*Si astennero:*

Ricasoli Bettino — Sebastiani.

*Assenti:*

Accolla (in congedo) — Acton (in congedo) — Aliprandi — Aunoni — Antona-Traversi — Antonini — Arrigossi (in congedo) — Arrivabene Carlo (in congedo) — Assanti Dam. (in congedo) — Assanti Pepe — Asselta — Bertolami — Bersezio — Bixio — Botticelli — Bracci (in congedo) — Bullo (in congedo) — Cadorna — Cafici — Calandra — Calvo — Camozzi (in congedo) — Campisi — Capone — Capozzi — Carazzolo — Carcassi — Carrara — Casarini — Castagnola (in congedo) — Castellani (in congedo) — Castelli — Castiglia — Cattaneo — Chidichimo — Collotta — Comin — Cordova — Corte — Cortese — Cosenz — Costamezzana — Crotti — Cugia — Damiani (in congedo) — De Filippo — Del Giudice — Delitala — De Lorenzi (in congedo) — Del Re — Del Zio — Deodato (in congedo) — Depretis — De Vincenzi — Di Campello — Di Revel — Di Roccaforte — Di San Tommaso — D'Ondes-Reggio Giovanni — Ellero (in congedo) — Emiliani Giudici (in congedo) — Fabris (in congedo) — Farina — Faro — Ferrantelli — Fincati — Finzi — Fossombroni — Frisari (in congedo) — Friscia — Galati (in congedo) — Gaolantini (in congedo) — Garau — Gangitano (in congedo) — Garibaldi — Ghezzi — Giacomelli (in congedo) — Gibellini — Gigliucci (in congedo) — Grattoni — Grella — Grilli — Guerzoni — Leardi — Lovito — Lualdi — Maiorana Cucuzzella — Maiorana Fiamingo — Mancini Pasquale — Mantegazza — Marcello — Marcone — Marsico (in congedo) — Martelli-Bol. (in congedo) — Masci — Massarani — Melchiorre — Miughetti — Molfino (in congedo) — Mongini — Monti Francesco (in congedo) — Monzani — Mordini (in congedo) — Moretti Giovanni (in congedo) — Morosoli — Morpurgo (in congedo) — Muzi — Nervo — Norante (in congedo) — Papa — Paris (in congedo) — Parisi — Pescetto — Pessina — Petrone — Picardi (in congedo) — Pieri — Pissavini — Podestà — Polsinelli — Protasi (in congedo) — Rannalli — Ripandelli — Robecchi — Rorà (in congedo) — Ruggero Francesco — Sabelli — Salvagnoli — Schininà — Sella — Sgariglia — Silvestrelli — Sineo (in congedo) — Sormani-Moretti (in congedo) — Speciale — Speroni — Sprovieri (in congedo) — Tenca — Torre — Trigona Vincenzo — Ungaro — Valerio — Valitutti — Viacava — Vigo-Fuccio — Villa Vittorio (ammalato) — Vinci (in congedo) — Visconti-Venosta — Vollaro — Volpe (in congedo) — Zannadelli — Zauli (in congedo) — Zuradelli.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	330
Votanti . . . . .	328
Votarono in favore . . . . .	296
Votarono contro . . . . .	30
Si astennero . . . . .	2

(La Camera approva l'articolo 1.)

(Gli onorevoli Muzi, Cadorna, Ranalli, Gritti, Breda e Bertolami dichiarano che se si fossero trovati presenti, avrebbero risposto sì.)

Prego i signori deputati a prendere i loro posti e a far silenzio.

Si procederà oltre nella discussione di questa legge.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**FERRARIS, relatore.** Salvo tutte le modificazioni di sostanza che potranno risultare dalla discussione, dopo le deliberazioni che vennero testè prese, bisognerà nel primo paragrafo dell'articolo 2 cancellare la parola *ecclesiastici*, essendovi degli enti i quali possono non vestire la natura perfettamente ecclesiastica; bisognerà quindi necessariamente, per salvare le riserve e le eccezioni che verranno dappoi stabilite, aggiungere che verrà fatta la devoluzione di quei beni i quali non appartengono ad enti propriamente ecclesiastici: si dovrà eziandio aggiungere infine del primo capoverso dell'articolo 2 le parole « a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346, che è appunto il regio decreto con cui si regolarizzò quest'equivalente d'imposta per le provincie venete e la mantovana.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 2 come è stato modificato dalla Commissione:

« Tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al demanio dello Stato, salvo le eccezioni e riserve infraesprese.

« Quanto ai beni stabili, il Governo iscriverà a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento, eguale alla rendita dei medesimi accertata e sottoposta alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispeze d'amministrazione. Per le provincie venete e la mantovana, la rendita da iscriversi corrisponderà a quella accertata per gli effetti dell'*equivalente d'imposta*, a termini del regio decreto 4 novembre 1866, numero 3346.

« Quanto ai canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali ecclesiastici soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente, il demanio le assegnerà al fondo del culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo; rimane per conseguenza abrogato l'obbligo del-

l'iscrizione della relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni, appartenenti agli enti morali ecclesiastici non soppressi, seguiranno a far parte delle rispettive dotazioni, a titolo di assegno, abrogato l'obbligo delle corrispondenti iscrizioni, disposte dal citato articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita iscritta corrispondente al valore dei loro beni stabili devoluti al demanio, e i loro canoni censi, livelli e decime assegnati al fondo del culto, passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di assegno ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 1866. »

A questo secondo articolo della Commissione l'onorevole Breda propone di sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del suo controprogetto, dei quali si dà lettura:

« Art. 2. I beni che appartenevano agli enti ecclesiastici già soppressi per leggi anteriori od appartengono ad enti di natura ecclesiastica, siano essi o no soppressi dalla legge presente, sono devoluti al demanio dello Stato e verranno convertiti e liquidati secondo è prescritto negli articoli seguenti:

« La massa di tali beni si compone:

« Dei beni e delle rendite amministrate dalle cessate Casse ecclesiastiche e presentemente dal fondo del culto;

« Dei fabbricati che sono stati occupati dal Governo, dalle provincie e dai comuni a titolo oneroso o gratuito, e che provenivano dagli enti religiosi soppressi con la legge del 29 maggio 1855, n° 878, e con le altre posteriori ad essa ed anteriori a quella del 7 luglio 1866, il cui patrimonio era amministrato dalle Casse ecclesiastiche;

« Dei beni appartenenti alle corporazioni ed istituti ecclesiastici soppressi con la legge del 7 luglio 1866;

« E di quelli per cui si ordina la conversione e l'alienazione sia dalla legge medesima, sia dalla legge presente, cioè:

« Dei beni di tutte le corporazioni ecclesiastiche di ogni natura che non siano state allora sopprese, delle mense, delle abbazie, dei seminari, dei capitoli, delle chiese ricettizie, delle parrocchie e vice-parrocchie, dei benefici semplici non ancora soppressi, di quelli di patronato laicale o misto, delle fabbricerie e chiese parrocchiali e di tutte le altre istituzioni o enti di natura ecclesiastica su tutto il territorio del regno; escluse soltanto le cappellanie laicali e i beni delle corporazioni religiose di Lombardia.

« La massa di cui si tratta nel presente articolo comprende tutti i beni sopra indicati, siano posseduti dallo

Stato o so'amente amministrati, come i benefici vacanti, dai regi economati o altrimenti.

« Art. 3. I beni di cui all'articolo 2 saranno alienati, fatta eccezione soltanto degli edifizii che si conserveranno ad uso di culto, coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano, e degli edifizii abitati dai vescovi in città e in campagna, o addetti ai seminari, ed alla abitazione dei parrochi e vice-parrochi, o alla dimora delle religiose fin che duri l'uso temporaneo a queste concesso. La eccezione si estende agli orti, giardini e cortili annessi ai detti edifizii in città ed in campagna.

« Art. 4. Le vendite verranno eseguite in conformità al disposto della presente legge ed i pagamenti effettuati per i primi tre decimi in denaro, o buoni fondiari, di cui in seguito, alla pari, od in titoli di rendita pubblica al corso di Borsa; e per i successivi sette decimi in titoli di rendita pubblica alla pari.

« Art. 5. Tutte le cartelle del debito pubblico dello Stato chesi riceveranno in pagamento dei fondi, a termini dell'articolo precedente, apparterranno al clero, custodite però nelle casse dello Stato, e, secondo prescrive l'articolo seguente, andrà tra esso clero diviso l'annuo interesse che complessivamente esse fruttano. Il denaro invece apparterrà allo Stato.

« Art. 6. Colla rendita annua assegnata al clero verranno prima di tutto pagate le pensioni ai membri degli ordini religiosi soppressi. Il rimanente poi verrà diviso in dieci parti, di cui una andrà impiegata in sussidi ai membri del clero più bisognosi o benemeriti della Chiesa e dello Stato: in assegni per esercizio del culto; in restauri a chiese povere e monumentali; in dotazioni ai seminari ed incoraggiamenti di studi ecclesiastici, ed in altri analoghi usi; e le altre nove ripartite tra il clero secolare in tante quote e nel modo seguente:

« a) L'unità di misura sarà quella dovuta ad un curato o vice-parroco che abbia nella sua cura un numero di anime non superiore alle 500;

« b) Chi abbia la cura di un numero d'anime superiore a 500 e non a 1500, avrà una parte eguale a due volte la quota del curato o vice-parroco contemplato sub a;

« c) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 1500 e non alle 4000, avrà due quote come sopra per le prime 1500, ed una quota per ogni 1250 anime in più;

« d) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 4000 e non alle 10,000, avrà quattro quote per le prime 4000, ed una quota per ogni 3000 anime in più;

« e) Chi avrà la cura di un numero d'anime superiore alle 10,000, avrà sei quote per le prime 10,000, ed una quota per ogni 5000 anime in più;

« NB. — Non ci sarà l'aumento d'una quota nei casi c, d ed e, se non quando raggiungasi la metà del numero di anime che la comporta;

« f) Un beneficiato presso i capitoli e le collegiate avrà due quote;

« g) Un canonico avrà quattro quote;

« h) Un vescovo diocesano ne avrà da dieci a quindici secondo l'importanza delle diocesi;

« i) Un arcivescovo pure diocesano da quindici a diciotto.

« Art. 7. L'importo delle quote che spettassero ai benefici vacanti per la parte che sarebbe individualmente devoluta al titolare, andrà per una metà a chi ne fa le veci, e per l'altra metà aggiunta a quel decimo assegnato pel fondo del culto, istruzione, sussidi, ecc., dell'articolo precedente. »

L'onorevole Breda ha facoltà di parlare.

BREDA. Sarò brevissimo, giacchè non essendo un oratore, io non faccio che soddisfare al dovere di esporre le mie idee; epperò io confido nell'indulgenza della Camera.

Nell'articolo 2 del progetto di legge della Commissione si concentrano le principali differenze in confronto del mio progetto.

L'articolo 2 del progetto della Commissione esclude dalla vendita o conversione tutti i beni delle parrocchie e vice parrocchie: sembra che a questa misura d'eccezione la Commissione sia stata indotta dal pensiero di favorire questi enti: tanto è vero che essa propone che non siano essi sottoposti alla tassa del 30 per cento, che è imposta a tutti gli altri enti ecclesiastici, mentre lascia a loro favore la quota di concorso prescritta dalla legge 7 luglio 1866, diminuita però di quella parte spettante agli enti che ora si sopprimono.

Io per lo contrario vorrei che la conversione o vendita fosse estesa anche ai beni delle parrocchie, non perchè non divida l'opinione della Commissione, che si debba migliorare la condizione dei parroci e vice-parroci, i quali meritano, secondo me, tutte le nostre cure e le sollecitudini nostre, ma perchè voglio migliorarla più di quello che nol faccia la Commissione medesima, e nel tempo stesso far sì che lo Stato percepisca anche il 30 per 100 sul valore di quei beni; il che vuol dire che io voglio che riceva circa 100 milioni ai quali la Commissione rinuncia.

Per convincervi, onorevoli colleghi, dell'utilità, per lo Stato e per il clero insieme, delle proposte che io mi permetto di sottoporvi, vorrei che esaminassimo la non lieta posizione di questo basso clero.

La rendita per i beni rustici ed urbani, di cui (come risulta dalla pagina 20 della relazione della Commissione) godono questi enti, sarebbe di 11,261,000 lire per tutte le provincie, meno il Veneto. Se aggiungiamo a questa rendita quella delle parrocchie e vice-parrocchie del Veneto, essa ascenderà a circa 12 milioni. Questi enti però hanno diritto alla quota di concorso, ed hanno anche alcuni censi e livelli che in tutto ascenderanno ad altri 2 milioni o 2 milioni e mezzo. Avremo quindi che la rendita totale delle parrocchie

e vice-parrocchie ascenderà a 14 milioni e mezzo. Ora, siccome queste parrocchie e vice-parrocchie in tutto il regno ascendono al numero di circa 30,000, abbiamo che la rendita che ha ogni parroco o vice-parroco ascende in media a 480 lire. Noi retribuimmo meglio, signori, l'opera dei nostri domestici!

Per dimostrarvi l'efficacia del piano che io vi propongo, devo venire alla seconda differenza che esiste tra me e la Commissione nello stesso articolo 2. La Commissione in questo articolo prescrive che venga intestata a favore del fondo del culto tanta rendita al 5 per cento quanta corrisponde alla rendita accertata di cui godono attualmente gli enti ecclesiastici. Questa prescrizione porta un pericolo per lo Stato di perdita. E perdita ci sarà per lui se non riceve, in pagamento dei fondi, venti volte il valore della rendita assicurata al clero.

Diffatti: 1° I risparmi delle classi discretamente agiate che sole potevano, e possono aspirare alle compere, sono stati già in gran parte investiti nell'acquisto dei beni demaniali e degli altri beni appartenenti alle corporazioni religiose;

2° La massa dei beni da vendersi è enorme; difficile quindi venderli bene, anche a lunghe scadenze;

3° Il clero, assicurato della sua rendita, non avendo più interesse alcuno nella vendita che si va a fare, l'osteggerà certamente; e siccome, checchè se ne possa dire, un'influenza l'ha, ed anche in questa Camera oggi ne abbiamo avuto la prova, così ritenete sicuramente che molti che si farebbero aspiranti, ma subiscono la sua influenza, si ritireranno, se non troviamo il modo di accaparrarci il concorso del clero.

Per evitare il suaccennato pericolo io propongo che la vendita di tutti i beni, di che trattasi, venga fatta, direi così, per conto sociale.

Io propongo che pei primi tre decimi del prezzo si paghino in denaro, e i successivi sette decimi in cartelle dello Stato alla pari.

Il denaro deve appartenere allo Stato, le cartelle invece vengono nelle Casse dello Stato perchè egli le custodisca, per dividerne poi tra il clero l'interesse che fruttano.

Lo Stato, per tal modo, non corre più pericolo di perdita alcuna, ed il clero, essendo forzatamente interessato nella operazione, non potrà attraversare questa vendita ed osteggiarla. Colla modalità di pagamento poi che io vi propongo, il 30 per cento riservato allo Stato, sull'importo totale della vendita di tutti i beni, compresi quelli delle parrocchie e vice-parrocchie, diventa invece il 40. Diffatti lo Stato guadagna il 30 per cento sopra il maggiore prezzo, al quale per riceversi il consolidato alla pari, vengono pagati i fondi; epperò credo di non andare errato se suppongo che la quota dello Stato invece di limitarsi a tre decimi ascenderà a quattro.

Tutto questo è di un'evidenza così palmare, che sem-

brami inutile di procedere a dimostrazioni numeriche.

Abbiamo sentito testè dall'onorevole guardasigilli come il clero avesse una volta tutto in comune fuorchè le mogli (allora i preti si potevano ammogliare). Io vorrei ritornassimo a questa comunione di beni pel clero, perchè bisogna finirla una buona volta colle mezze misure. La logica dei fatti è irresistibile, e perciò vorrei che si facesse un cumulo solo di tutta la rendita che verrà nelle casse dello Stato per queste rendite, e che poi venisse ad essere divisa in tanti carati, tra tutti questi enti ecclesiastici, in modo da avvantaggiar radicalmente la posizione del basso clero.

Io vorrei che una quota, o caratura, fosse data a qualunque parroco, o vice-parroco, che abbia nella sua cura non più di 500 anime; e poi gradatamente che i parroci che hanno la cura d'un numero d'anime tra le 500 e le 1500 ne avessero due: che ne avessero quattro i parroci con 4000 anime e così via via, come ho esposto nell'articolo che avete sotto gli occhi, e che diventerebbe il 6, mi pare; che i beneficiati de'capitoli ne avessero due, i canonici quattro, i vescovi, secondo l'importanza della loro diocesi, da dieci a quindici, gli arcivescovi da quindici a diciotto. L'operazione da farsi per determinare il numero delle quote sarebbe facilissima. Ogni prefetto manderebbe al Ministero la nota del numero dei vescovi, dei parroci col relativo numero d'anime, dei canonici che sono nella sua provincia, parlo dei canonici de'capitoli cattedrali o metropolitani, perchè, per buona fortuna, le collegiate, che non hanno ragione alcuna per sussistere, oggi secondo l'articolo 1 le abbiamo soppresse. Applicate poscia a questo numero di ogni categoria le quote che spettano alle diverse categorie secondo la mia proposta (e se la Camera non convenisse in quella quota, si potrebbero sempre modificare), avrassi un numero di quote per ogni provincia, e, sommando insieme le quote di tutte le provincie, il numero totale delle quote per tutto il regno. Ora il cumulo della rendita dell'intero asse ecclesiastico, salve sempre le devoluzioni, andrebbe diviso pel numero delle quote, e si avrebbe così l'ammontare di una quota.

(*Conversazioni.*)

Io vi ho dimostrato, o signori, che la rendita media del basso clero, dei parroci cioè e vice-parroci, è di lire 480. La rendita del basso clero, nella relazione della Commissione, figura per un quinto circa della rendita totale dell'asse ecclesiastico. Nella divisione invece che io faccio del cumulo nelle quote che vi ho indicate, io avrei trovato il modo di portare l'aliquota del basso clero, dal quinto che oggi è del tutto, a quasi tre quinti, ossia (dedotti anche i due decimi per lo Stato) avrei più che duplicato la rendita sua attuale, e questo a scapito degli altri enti ecclesiastici, e senza verun danno per lo Stato. Poichè, torno a ripeterlo, lo Stato verrebbe a percepire la sua tassa su tutti i beni indi-

stintamente, anche sui censi, sui livelli, su tutti i beni insomma appartenenti all'intero asse ecclesiastico, e per tal modo entreranno nella Casse dello Stato almeno 300 milioni di più di quello che esso ricaverà col progetto della Commissione, computandovi naturalmente il maggior prezzo al quale saranno venduti i fondi, per la modalità dei pagamenti ed il concorso del clero sopraccennati.

**PRESIDENTE.** Onorevole Breda, lo prego ad esser più breve.

**BREDA.** Sono sempre sull'articolo 2.

Signori, concluderò adunque, giacchè al presidente pare che io vada per le lunghe.

Avete tollerato, avete ascoltato pazientemente lunghissimi discorsi, splendidissimi, brillantissimi, ma vaghi e teorici.

Pochi vi hanno parlato di cifre, di numeri; pochi vi hanno dimostrato il vantaggio di fare una piuttosto che un'altra operazione.

Io vi parlo di cose serie molto e positive; ma, giacchè lo si desidera, concludendo, non mi lusingo che oggi dobbiate accettare puramente e semplicemente gli articoli che vi proposi in sostituzione di quelli della Commissione, giacchè questo darebbe forse luogo ad una non breve discussione articolo per articolo, ma io domanderei alla Camera di pronunciarsi sopra i seguenti punti che riassumono, e che io sottoporrei alle sue riflessioni:

« 1° Se le vendite dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici abbiano a succedere effettuandosene il pagamento per i primi tre decimi in danaro che apparirebbe allo Stato... »

**NISCO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**BREDA...** « e per gli altri sette decimi in titoli di rendita pubblica alla pari, da custodirsi nelle casse dello Stato, per corrisponderne il frutto ad essi enti; od iscrivendo a favore del fondo del culto tanta rendita 5 per cento, quanta corrisponde alla rendita loro accertata, come prescrive la Commissione;

« 2° Se devono essere soggetti a conversione anche i beni delle parrocchie e vice-parrocchie, meno le case d'abitazione degli investiti:

« 3° (*Da votarsi nel solo caso che si accetti il secondo.*)

« Se si debba o no fare un cumulo solo di tutti gli interessi delle cartelle provenienti dalla vendita di tutti gli enti ecclesiastici, per farne poi un equo riparto fra di essi. »

Se io avessi potuto, o signori, nella discussione generale sviluppare il mio controprogetto, vi avrei potuto addurre molti altri argomenti nei quali ora non posso entrare, dovendo limitarmi all'articolo 2 soltanto.

Ma io confido che la Camera non vorrà, anche se si trattasse d'impiegare un paio d'ore per approfondire le importantissime questioni che ora vi sottopongo,

confido, dico, che la Camera non vorrà seppellirle subito sotto una negativa.

Del resto, io sono grato alla Camera per la benevolenza con cui ha voluto ascoltare il mio povero dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ferrara ha proposto questo emendamento all'articolo 2:

*Sia soppresso il secondo paragrafo dalla parola quanto sino alla parola d'imposta; e si sostituisca in sua vece il seguente:*

« Sarà iscritta nel Gran Libro del debito pubblico ed intestata al fondo del culto tanta rendita pubblica 5 per cento, quanta ne occorra per completare la somma necessaria allo adempimento degli obblighi impostigli dalla legge. »

L'onorevole Ferrara ha facoltà di parlare.

**FERRARA.** Dirò poche parole.

**NISCO.** Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Perdoni, non l'aveva sentito.

Ha facoltà di parlare.

**NISCO.** Credo che sia tardi, perchè io aveva domandato la parola quando sentii l'onorevole Breda dir cose che possono essere eccellenti, ma che non possono essere certamente calcolate dalla Camera quanto alla vendita dei beni.

**PRESIDENTE.** Ma questa non è una mozione d'ordine. È una replica.

Parli l'onorevole Ferrara.

**FERRARA.** Io non debbo dire che poche parole per spiegare lo scopo dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre. L'articolo che è ora in discussione si può prendere isolatamente, e si può prendere come base di tutto il sistema che la Commissione ha proposto. Nel primo caso, per parte mia, non dà luogo che ad una osservazione che verrò a sottoporre alla Camera. Nel secondo caso però darebbe campo a seria e lunga discussione; ma io credo che la Camera, dopo le stupende dissertazioni che ha inghiottite in questa discussione, non amerebbe di vederle rivivere a proposito dell'articolo 2. D'altronde mi pare che le osservazioni da farsi sul sistema finanziario della Commissione non cominceranno ad avere la loro vera sede che all'articolo 7. Quindi limitandomi in questo luogo alla osservazione che voglio rassegnare alla Camera, mi riservo di sottoporle parecchie altre idee quando verremo all'articolo 7.

Qui dunque io vorrei unicamente notare una certa inconsistenza che mi pare di scorgere sul punto dove il disegno della Commissione prende le mosse.

Essa comincia dallo stabilire il principio, che, dopo aver dato al demanio tutta la massa dei beni stabili, appartenenti una volta a' corpi ora soppressi, immediatamente lo Stato debba creare ed iscrivere a favore del fondo del culto tanta rendita, da equivalere ai redditi di questi beni.

Ora io confesso che, per quanto mi sia ingegnato di

vedere il perchè di questa operazione, non mi è riuscito trovarlo. La Commissione non ne ha dato la menoma spiegazione. Io ho ricercato nella sua relazione e vi ho trovato bensì il motivo per cui tra redditi e redditi vuole la conversione degli uni e non quella degli altri; ma qualche cosa che mi chiarisca perchè dei redditi i quali debbono andare in pieno possesso dello Stato, e non hanno altra destinazione che quella di essere alienati, si voglia fare una iscrizione di rendita, mi è stato impossibile rinvenirla.

Io so bene che quando si procede a degli *indemnamenti*, a delle incamerazioni, si ama di fare la conversione in rendita; ma bisogna distinguere caso da caso.

Conosco il primo caso, che è quello in cui si tratta di corpi morali a cui si vogliono torre i beni, ma non la esistenza. Un ente non soppresso qualche cosa dovrà possedere per vivere; vi sono di coloro, e sono molti, i quali pensano che questo ente non debba possedere dei beni stabili, che ciò sia nocevole all'economia sociale, ed è ben naturale che costoro sentano la convenienza di creargli una rendita in corrispettivo dei beni di cui l'abbiamo privato.

Io dichiaro di passaggio che non partecipo a siffatta opinione. Per me non v'è differenza tra l'ente che possiede terre ed edifizii e quello che possiede rendita iscritta. Non mi sento talpa o tartufo abbastanza per sentire tanta predilezione verso la terra. Abituato a considerare i beni di questo mondo secondo il valore che rappresentano, non secondo la forma materiale che presentino, ho delle idee intorno al possesso delle manimorte le quali non coincidono esattamente co le opinioni che se ne avevano nello scorso secolo. Non ho nè anco certe idee politiche, le quali tendono pure dal canto loro a giustificare la conversione nel caso di cui qui si tratta.

Ho udito talvolta accennare, che riguardo ad un corpo morale su cui voglia esercitarsi una sorveglianza più o meno diretta da parte dello Stato, la rendita pubblica offre il vantaggio di trovarsi sempre sotto la mano del fisco, che per ciò più facilmente può ritenerlo sulla buona via. Ma credo che dopo la teoria ed il sistema col quale noi abbiamo ampiamente mostrato come si può mettere le mani sulla terra colla medesima facilità con cui si possano mettere sulla rendita pubblica, non occorre dire altro su tal proposito.

Ad ogni modo, non discutiamo di ciò. Dal progetto e dalla relazione non si vede molto bene se la Commissione insiste sulla conversione dei beni di quegli enti che non sono soppressi; io lo argomento soltanto dal vedere che essa lascia pienamente in vigore tutte quelle disposizioni della legge 7 luglio 1866, le quali oggi non sono abrogate, e siccome con quella legge gli enti che non venivano soppressi erano ciò nonostante soggetti alla conversione, così ritengo che la conversione per questa parte si voglia; e so spiegarmene

la ragione, quantunque non ne resti del tutto convinto.

Vi è poi un secondo caso che mi spiega egualmente la conversione, quando, cioè, si vuole creare un ente fittizio, a cui affidare una somma di reddito, dandogli il carico di una somma di spese, come avvenne quando si creò la cassa ecclesiastica, e quando nell'anno scorso si creò il fondo del culto. Allora vi sono dei motivi per consigliare la conversione. Uno è quello di liberare questo corpo amministrativo da tutte le minute cure e dalle continue perdite che possono conseguire dal dover amministrare un patrimonio composto di rendite di diverse nature, e di beni posti a grande distanza, epperò di difficile e costosa amministrazione.

Un altro è l'idea di assicurare la somma che questo ente morale debbe avere a sua disposizione per soddisfare agli obblighi che gli vennero addossati. Allora è indubitatamente meglio costituirgli una specie di patrimonio limpido, netto e sicuro, che stia per lo meno al coperto dalle incertezze d'un assegnamento precario, dalle oscillazioni a cui van soggette le cifre messe in bilancio, a cui non vanno egualmente soggette le rendite iscritte.

Queste considerazioni sono state contemplate dalle leggi fatte finora; e perciò la conversione è stata prescritta del pari per gli enti conservati, e per gli enti soppressi.

Vi è ancora un terzo caso in cui la conversione si spiega e si giustifica; ed è quello nel quale, i beni incamerati e destinati alla alienazione, non possono o per la loro natura, o per circostanze momentanee, alienarsi nella forma in cui esistono: allora è venuta l'idea che si dovessero trasformare in una forma diversa, e la miglior forma di tutte naturalmente si trova nella rendita pubblica.

Per esempio, lo Stato può aver preso possesso d'una ferrovia, d'un canale, d'un fondo qualunque, e voler disporre del loro valore. Non trovando compratori sotto tal forma, può ben convertirli in rendita pubblica garantita da questi beni, ed effettuare su di essa le operazioni d'imprestito ed emissione, che non potrebbe operare alienando direttamente la ferrovia od il canale.

Ora, vediamo un po' di che si tratti nel caso nostro. La legge del 7 luglio ha provveduto pe' beni degli enti non soppressi: i loro beni si devono convertire intestando la rendita, non al fondo del culto, ma agli enti stessi. La legge del 7 luglio provvedeva pure pe' beni degli enti allora soppressi: i loro beni si dovevano convertire intestando la rendita al fondo del culto, col carico di sopperire al pagamento delle pensioni ed altre spese. Oggi si viene a proporre che questi beni degli enti allora soppressi, se consistono in redditi non fondiari, non si convertano; ma al tempo medesimo si sopprimano altri enti che allora rimanevano in piedi; e, riunendo insieme la parte stabile di tutti i beni ap-

partenenti a' soppressi di allora, ed a' soppressi d'oggi, la totalità si converta appena sarà incamerata, e la rendita s'intesti tutta al fondo del culto.

Così il fondo del culto verrà a possedere una massa di rendita pubblica, nella quale si possono e si devono distinguere due porzioni.

La prima è quella che forma il suo vero assegnamento, quella che gli deve servire di fondo per pagare le pensioni, gli oneri, ecc. E questa è sacrosanta, intangibile.

Ma ve n'è una seconda, la quale rappresenta tutta quella quantità di beni, che entrano nel demanio a suo puro profitto, che sono esuberanti, che devono alienarsi, che costituiscono il fondo, il valore su cui ci proponiamo di architettare un'operazione finanziaria.

Ora, è per questa parte che io non riesco a comprendere il motivo da cui la Commissione è ispirata a volerne preliminarmente la conversione.

È egli forse sui titoli di rendita, anzichè sui beni stessi, che si vuole operare? È la rendita, o la terra e gli edifi zi ciò che s'intende di porre all'incanto? Se non ci proponiamo che di vendere stabili, anzichè emettere rendita, io non vedo perchè si cominci dal creare questa porzione di rendita, dal fare cioè una fittizia duplicazione del loro valore.

Nel fatto, la Commissione non dà il menomo segno di pensare ad altro fuorchè alla vendita degli stabili. Anzi questo scopo supremo dell'operazione l'ha vivamente preoccupata, a segno che la parte più lunga ed elaborata del suo progetto consiste appunto nelle cure previdenti che ha messe intorno al modo di procedere a questa vendita. Ivi è che soprattutto risplende la profondità del suo lavoro. È un completo regolamento, un capitolo minuzioso, che se trovasi un po' fuor di luogo in una legge di questo genere, figurerebbe mirabilmente in una legge di contabilità dello Stato: tutto vi è preveduto, pesato e regolato; nulla mi pare che siavi dimenticato, se non è la lunghezza ed il colore della candela da accendersi nell'incanto.

Tanta cura nel regolare la vendita, e l'assoluto silenzio intorno all'uso sul da farsi della rendita che si crea, mostrano sempre meglio come la Commissione abbia sentito che i beni di cui si tratta vengono destinati esclusivamente ad essere venduti. Domando ancora una volta: qual motivo, qual buon senso, qual bisogno vi ha nel volere, da un lato, alienarli, dall'altro inscrivere nel bilancio passivo una rendita equivalente al loro annuo valore?

Domando a chi mai questa rendita dee servire e giovare.

Non certo al fondo stesso del culto. I suoi bisogni, le sue spese, sono determinate o determinabili in una certa somma, che necessariamente dobbiamo supporre molto inferiore a ciò che ora si propone di dargli.

Infatti si propone di dargli, in primo luogo, tutti quei redditi non fondiari che provengono dagli enti

soppressi, e che ora la Commissione non vuole che si convertano in rendita. Non abbiamo dati statistici per determinare con ogni precisione a quale valore ascendano; ma io, calcolando per approssimazione, credo non ingannarmi supponendoli un 15 milioni all'anno, giacchè mi pare, da un lato, che la totalità di questi redditi deve essere un 25 milioni, dei quali 10 sono da prelevarsi, lasciandoli in potere degli enti non soppressi che attualmente li possiedono.

Dopo questi 15 milioni, il fondo del culto avrà tutta la rendita corrispondente ai beni stabili tutti, che la Commissione ha calcolato ascendere a 50 milioni.

È dunque un ente a cui si affida un patrimonio di 65 milioni all'anno. Mi si vorrà ora dire che il fondo del culto è chiamato ad erogare ogni anno 65 milioni? Evidentemente no. Io ammetto che i 15 milioni di redditi non fondiari gli sieno insufficienti. Ma tutto calcolato, credo che un supplemento di 10 a 14 milioni largamente provvede ai suoi bisogni d'ogni maniera. Che questo supplemento sia preso sui 50 milioni di beni stabili, lo riconosco necessario e lo ammetto. Ammetto perciò che si creino 14 milioni di rendita e si assegnino al fondo del culto; ma il rimanente, i 36 milioni che sopravanano, perchè mai si vuole che prendano questa medesima forma di rendita iscritta?

L'anno scorso, questa distinzione non si fece e non occorreva farla, perchè allora la soppressione cadde sulle corporazioni religiose; le pensioni a pagare e gli altri oneri addossati al fondo del culto si calcolavano per 17 o 20 milioni, ed era ben dimostrato che le corporazioni soppresses non ci avrebbero che a mala pena lasciato altrettanto. Quest'anno il caso è affatto diverso. Gli oneri del fondo del culto, gonfiati quanto si voglia, non arriveranno di certo ad una trentina di milioni; e intanto si propone di dargli 15 milioni in beni non fondiari, e poi 50 milioni di rendita.

Mi si dirà che il di più non è punto perduto. E lo so bene, signori: il fondo del culto è destinato a spendere quel tanto che basti allo adempimento degli obblighi suoi: se ha un avanzo, dovrà rigurgitarlo nelle casse pubbliche. Ma è appunto ciò che mi sembra rasantare un po' col ridicolo. Non è una operazione puerile, non è un mero giuoco il pagare ogni anno 50 milioni al fondo del culto, con la certezza che ogni anno sia esso tenuto a restituircene 36? Lo Stato che espressamente si propone pagare, a solo fine di essere poco dopo ripagato, parmi una vera commedia.

Potrebbe l'operazione giovare al pubblico, se l'iscrizione non fosse puramente nominale, se la rendita non s'intestasse al fondo del culto, se si vendesse sopra il mercato. Ma, lo ripeto, non si parla di ciò, non si tratta di emetterla, niuno è chiamato a versarne il prezzo.

Giova dunque allo Stato?

Ma lo Stato non deve essere lieto di vedere che il suo debito pubblico, anche nominalmente, venga ad



ingrossarsi di 50 milioni; non è certo questa operazione qualche cosa che possa mai favorire il suo credito. Il mondo non sa, non si cura di sapere la sostanza della operazione, non fa gli studi che noi siamo condannati a fare per ben comprendere il senso ed i misteri di ciò che stiamo deliberando; saprà che il debito italiano è cresciuto.

Oltracciò, e soprattutto, io mi preoccupo dei pericoli che accompagnano la creazione di titoli fittizi, i quali da un giorno all'altro si possono trasferire e mutare in danaro sonante. Io ho la più grande fiducia nel Gabinetto attuale ed in tutti i Gabinetti futuri; ma non vorrei mai consentire che il Governo italiano sia posto in grado di disporre di una bagattella simile a 36 milioni di rendita con un semplice tratto di penna; è una di quelle condizioni nelle quali tutta la buona volontà del migliore fra i governanti va soggetta a delle tentazioni che noi dobbiamo risparmiare, principalmente ad un Governo di cui siamo amici. Io so che tutti i grandi avvenimenti fondati sopra un artificio politico, i colpi di Stato, le ardite imprese, le grandi catastrofi insomma, furono mai sempre precedute od eseguite coll'aiuto di titoli fittizi. Convien guardarci dall'errore di apparecchiarli colle nostre mani. Se fra di noi avessimo uomini che pensino di andare tra non molto al potere e di volerne abusare, converrebbe, per secondarli, chiudere gli occhi su questa parte del progetto della Commissione: ma siamo in Italia, ove questi disegni non nascono o non allignano; ed apparteniamo ad una Camera che non può entrare di certo in quest'ordine d'idee interessate, e non conosce nè vuole che l'utilità del paese.

Tali sono le riflessioni che mi hanno indotto a presentare il mio piccolo emendamento all'articolo 2.

Esso consiste nel proporre che tutto il paragrafo secondo sia cancellato, quello appunto nel quale si consacra il principio di convertire in rendita pubblica tutta la somma corrispondente alla totalità dei beni stabili tolti agli enti soppressi.

Invece sostituirei le seguenti parole:

« Sarà iscritta nel Gran Libro del debito pubblico, ed intestata al fondo del culto, tanta rendita pubblica, 5 per cento, quanta ne occorra per completare la somma necessaria all'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge. »

Per tal modo la creazione di nuova rendita potrebbe non aver luogo per tutti i 50 milioni, potrebb'essere molto minore, potrebb'essere nulla, secondo lo stato in cui si verifichi trovarsi il fondo del culto.

Così ridotto l'articolo 2, mi parrebbe più tollerabile. Si vorrà per ciò credere che io l'accetti? No, o signori. Anche emendato, farebbe parte d'un progetto di legge a cui la mia coscienza ripugna: e quando dico coscienza, intendo in tutti i sensi possibili, civile, politico, logico e religioso. Ciò che io veramente pensi del sistema finanziario che ci si propone, mi riservo, come

ho già accennato, di esporlo alla Camera più tardi, a migliore proposito. Ma per mostrare sin d'ora quale concetto me ne sono formato, dirò francamente che crederei mancare al mio dovere di deputato se volessi approvarne la menoma parte. Io dichiaro invece essere mio fermo proposito di respingere tutti i suoi articoli l'un dopo l'altro, come ho già fatto pel primo, e poi cercare la più nera palla possibile per deporla nell'urna, e così mostrare all'onorevole Commissione con quanta energia intendo di rigettare il complesso del suo lavoro.

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

**MARINGOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Lanza.

**LANZA G.** L'onorevole Ferrara, preoccupato della condizione delle nostre finanze, vede i pericoli che potrebbero sorgere qualora venisse iscritta a favore del fondo del culto tutta la rendita dei beni degli enti che sarebbero soppressi o dei beni convertiti, e propone un altro sistema che a suo avviso eviterebbe questo pericolo, e sarebbe molto più semplice. Egli proporrebbe che non si dovesse iscrivere a favore del fondo del culto una rendita corrispondente a quella la quale è ora ricavata dai beni degli enti morali soppressi o dai beni convertiti, e che verrebbero indemanati, ma unicamente quel tanto di rendita che bastasse al fondo del culto per adempire a tutti gli obblighi prescritti dalla legge. Or bene, se si accettasse questo nuovo metodo, o questo nuovo sistema dell'onorevole Ferrara, io credo che non se ne trarrebbe quell'utile che l'onorevole proponente sembra aspettarsene, ma che invece si dovrebbe iscrivere una quantità di rendita assai maggiore.

Prima di tutto occorre fare una distinzione tra la rendita che si deve assegnare al fondo del culto per gli enti che si sopprimono, e la rendita (che può dirsi la principale nella legge attuale) la quale si deve assegnare agli enti pei quali si deve bensì fare la conversione dei beni, ma la quale però non è destinata ad impinguare il fondo del culto, essendo iscritta agli enti stessi che si conservano.

Quale è la rendita che si verrebbe ad aggiungere a quella che ora è già iscritta a beneficio del fondo del culto? È quella degli enti che con questa legge si sopprimono. Or bene, esaminiamo così in genere le categorie di questi enti, e vedremo che veramente non sarà grande la rendita che si dovrà ancora iscrivere a questo titolo a beneficio del fondo del culto.

Diffatti, abbiamo i seminari, i quali ancora non si sa se saranno soppressi; ma io parto dalla proposta della Commissione, e però ne faccio parola. Or bene, siccome il reddito dei beni attinenti alla dotazione di questi seminari è principalmente destinato all'istruzione religiosa, e la legge dispone che debba andare a beneficio dei comuni e delle provincie; epperò questa rendita non va più iscritta a favore del culto, ma lo sarà invece a favore dei comuni e delle provincie.

Così per le chiese ricettizie e per le comunie è stabilito che la rendita debba essere destinata ai comuni ed alle provincie, dopochè avranno provveduto al beneficio parrocchiale che deve sussistere, ed avranno soddisfatto all'obbligo di sopperire alle congrue dei parroci.

**MELLANA.** Domando la parola.

**LANZA G.** Dunque abbiamo già due grandi categorie di enti che verrebbero soppressi in questa legge, ed i cui beni non vanno iscritti al fondo del culto, ma devono essere iscritti ad altri enti che nulla hanno di comune col fondo stesso.

Inoltre l'onorevole Ferrara certamente non ha trascurato una parte essenziale del progetto di legge, quella che riflette la sopratassa, la quale si deve riscuotere a beneficio del Governo. Ora, questa sopratassa non colpirà solamente gli enti ecclesiastici che rimarranno in vita, ma colpirà anche il fondo per il culto; ed anzi io dubito fortemente che, sottratto questo trenta per cento, equivalente della sopratassa da imporsi al fondo del culto, la poca rendita che sarà ancora iscritta a beneficio di questo fondo del culto non gli sarà sufficiente a soddisfare agli obblighi imposti dalla legge.

E quando parlo di legge, certamente non credo di ingannarmi, supponendo che la Commissione e l'onorevole Ferraris non intendono solamente le prescrizioni del progetto di legge che si discute, ma anche quegli oneri che sono stati destinati al fondo del culto in virtù della legge 7 luglio 1866 all'articolo 11, se non m'inganno. Or bene, esaminiamo quali sono questi oneri imposti al fondo del culto.

Sono circa 15 milioni di pensioni ed 8 milioni e mezzo di oneri inerenti al patrimonio del fondo del culto: in tutto 23 milioni e mezzo. Poi vengono gli assegni iscritti sul bilancio dello Stato per spese del culto, che dovrebbero essere posti a carico del fondo del culto, e questi ascendono a circa due milioni e mezzo, e portano il totale a 26 milioni. Aggiungete ancora il complemento dell'assegnamento ai parroci per portare le loro congrue a lire 800, e calcolate ad una somma di due milioni e mezzo. In tutto 28 milioni e mezzo. Aggiungete ancora i 5 milioni e mezzo di spese per il culto che ora pesano sui bilanci comunali e provinciali, e che, a tenore dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, dovrebbero essere trasportati sul fondo del culto, quando abbia i fondi sufficienti per sopperire a questi carichi, e infine gli assegni agli attuali investiti; e voi vedete che il fondo del culto avrà bisogno di 34 o 35 milioni per poter sopperire a tutti questi pesi. È ben vero che, di mano in mano che si estingueranno le pensioni, verrà la spesa di questo fondo diminuita di altrettanto; ma pel momento, onde adempiere a questi obblighi, secondo la legge del 1866, avrebbe bisogno di una cifra di 34 milioni almeno.

Ora vediamo quanto rimarrà quando venga applicata la sopratassa del 30 per cento sopra il fondo del

culto. Il fondo del culto credo sia di 26 o 27 milioni, da quanto ho rilevato dall'ultima relazione stata pubblicata per cura della direzione del fondo del culto, la quale, mi compiaccio di dirlo, fa crescere di qualche milione la somma preveduta dalla Commissione per l'esame della legge del 7 luglio 1866, la quale non faceva assegnamento che sopra 22 milioni circa.

Or bene, se da questi 27 milioni si deducono circa 8 milioni e mezzo della sopratassa, non rimarranno più che 18 milioni e mezzo; supponete pure che la rendita che s'iscriverà in forza di questa legge ammonti a due o tre milioni; supponete pure che si reintegri la somma attuale di 27 milioni; ma con questi 27 milioni come potrà il fondo del culto sopperire a tutti gli oneri imposti da quella legge, e che ho detto ascendere a 34 o 35 milioni?

È dunque evidente non essere affatto a temersi che con questa legge si venga ad aumentare il fondo del culto al punto da rimanervi un supero, una eccedenza, una rendita inutile.

E credo essere questo tanto vero che io stesso ho proposto un emendamento all'articolo 21, appunto nell'intendimento di far sì che i benefici effetti della legge del 1866 non fossero per avventura, e contro l'intendimento della Commissione, paralizzati, appunto prevedendo che, pagando la sopratassa del 30 per cento, nonostante le nuove rendite che verrebbero incassate, non potesse per i primi anni il fondo del culto sopperire a tutti gli obblighi imposti dalla legge del 7 luglio 1866, e particolarmente quelli di togliere dal bilancio dello Stato due milioni e mezzo che ora vi pesano per sopperire alle spese del culto, di togliere anche quelle spese che sono a carico delle provincie e dei comuni, e, se si può, di sovvenire alle congrue parrocchiali; giacchè, o signori, noi nel fare questa legge non intendiamo in nessun modo di depauperare totalmente le rendite degli enti ecclesiastici che crediamo necessarie ed utili per il mantenimento del culto; intendiamo anzi di migliorare le condizioni di quegli enti che crediamo più utili e necessari, quali sono le parrocchie.

Io non ho più nulla da aggiungere per ora, ma ho creduto dover fare queste considerazioni, che spero saranno accolte benevolmente dall'onorevole Ferrara, libero di approfittarne se le stima meritevoli di un serio esame e di qualche momento di studio.

**PRESIDENTE.** Riservo all'onorevole Ferrara la facoltà di parlare per una spiegazione; ma non posso per ora che darla all'onorevole Mellana, a meno che l'onorevole Mellana non gliela ceda.

**MELLANA.** Se vuole gliela cedo. Ma io non ho che da aggiungere una sola ragione a quelle esposte testè dall'onorevole Lanza; quindi mi pare meglio che l'onorevole Ferrara attenda, per replicare, che anch'io abbia parlato.

Non impiego che un solo minuto.

Alle ragioni addotte dall'onorevole Lanza aggiungo un dilemma.

L'onorevole Ferrara, che pare preoccupato dello stato deplorabile delle nostre finanze, vorrebbe che si principiasse dall'inscrivere la rendita per pagare il culto, perchè spera che rimarrà un provento allo Stato maggiore dei 600 milioni. Io temo all'incontro che se così facessimo, poco o nulla rimarrebbe in sollievo delle finanze.

Ma è inutile l'addurre prove in pro od in favore delle opposte sentenze. Basta un dilemma: seguendo le idee del signor Ferrara possono avvenire due casi, cioè, o che rimangono più, o meno dei 600 milioni: se ne rimanesse meno, allora non vi sarebbe più nessun rimedio, e noi, che intendevamo provvedere alle finanze, avremmo fallito allo scopo e cercheremmo invano di provvedere; se poi, come mostra sperare l'onorevole Ferrara, detratti i 600 milioni, rimanesse una rendita maggiore di quella che occorre a provvedere al culto, allora, stia tranquillo l'onorevole Ferrara; che se ne rimarrà di troppi, le condizioni finanziarie d'Italia sono tali che prontamente potremo porre la mano sul superfluo. (*Si ride*)

Quindi vede che non corriamo nessun pericolo nel nostro sistema; anzi nell'interesse delle finanze, occorre di stare precisamente attaccati alla proposta della Commissione e del Ministero.

**FERRARA.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**FERRARA.** Mi dà la parola?

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FERRARA.** Io rispondo direttamente, prima di tutto, all'onorevole Mellana, il quale ha la credenza che al fondo del culto nulla dovrà rimanere di disponibile. E dico che egli con questa sua argomentazione proverebbe troppo. Noi siamo qui a fare una legge, l'intento della quale si è di farci rinvenire una somma netta di 500 o 600 milioni. Dunque, senza entrare in altre dimostrazioni, io credo e sostengo che l'asse ecclesiastico, dopo soddisfatti gli oneri del fondo del culto, deve presentarci di netto questi milioni. Se esso non li presenta, l'incamerazione è inutile come mezzo finanziario; se li presenta, egli è appunto per questa parte che la vendita degli stabili gioverà alla finanza, ed è questa la parte che io non intendo dovere essere convertita in rendita pubblica, senza scopo assegnabile.

Mi torna più difficile di contrapporre le mie cifre a quelle dell'onorevole Lanza, per mostrare se si tratti di 15 o 20 milioni; ma dico anche a lui che una esuberanza ci deve essere, ed una esuberanza ragguardevole; e, lo ripeto, è per essa che domando il motivo della conversione che si pretende.

Però io vorrei che le asserzioni dell'onorevole Lanza fossero vere in se stesse, e potessero venire accettate dalla Commissione; in tal caso la questione muterebbe radicalmente di aspetto; ci dovremmo ridurre a con-

fessare che poco o nulla la finanza può attingere dall'asse ecclesiastico, e che noi facciamo buchi nell'acqua. Allora ritirerei il mio emendamento.

La questione è semplicissima, e sta sempre nei termini in cui l'ho messa. Riunendo insieme gli effetti della legge del 1866 e quelli della presente, sempre è una somma di 50 milioni che noi veniamo ad aggiungere al fondo del culto, indipendentemente sempre dalla rendita che si possa creare per gli enti non soppressi, la quale va intestata a loro, e non al fondo del culto.

Ora, finchè non mi si provi, e non sarà possibile il provarlo, che le spese del fondo del culto hanno bisogno di assorbire, oltre ai redditi non fondiari, questo supplimento di 50 milioni, io crederò ben fondato il sostenere che il convertirli integralmente è un errore e un pericolo.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Marincola; ma attesa l'ora tarda...

**MARINCOLA.** Vorrei dare un chiarimento di cifre...

*Voci.* A domani! a domani!

*Altre voci.* Parli! parli!

**MARINCOLA.** L'onorevole Ferrara parte dal dato che la rendita dei beni ecclesiastici sia di 50 milioni, inclusi gli stabili e la rendita mobiliare, e che questa debba andare tutta iscritta in rendita pubblica dello Stato, come se tutta fosse rendita appartenente agli enti ecclesiastici, della quale deve farsi la conversione.

L'onorevole Lanza mi ha risparmiato gran parte del compito mio, ed ha dato la chiave del problema. Io soltanto con le cifre alla mano fo osservare all'onorevole Ferrara che egli è nel più grande equivoco, credendo che, iscrivendosi tutte le rendite a favore degli enti che si aboliscono, si debbano iscrivere 50 milioni. Guardi un poco i documenti ufficiali che debbono naturalmente essere passati per mano di un ministro di finanza, e vedrà l'equivoco in cui è caduto. La rendita dei beni ecclesiastici, giusta i conti ufficiali, inclusa la rendita iscritta di lire 14,936,185, ascende a lire 96,637,371. Di queste 15,231,656 lire provengono dalle corporazioni soppresse, e queste non si iscrivono; 316,437 appartenevano alle corporazioni mendicanti, e non si iscrivono; 195,246 lire appartenevano alle suore della carità, e non si iscrivono; 16,748,241 appartengono alle fabbricerie, e non si iscrivono; lire 16,748,241 appartengono ai parroci, e non si iscrivono; lire 4,229,327 ai vice-parroci, e non si iscrivono.

Lo Stato dunque dovrà iscrivere soltanto la rendita di quegli enti di cui non riconoscerà più la personalità giuridica, e questi sono i vescovati, la cui rendita si deve convertire, e la quale non rappresenta altro che un reddito netto di 5,555,349: i seminari, la cui rendita andrà in parte alla istruzione pubblica, contano per 3,225,000; i capitoli e le chiese ricettizie per 8,558,753; i benefizi semplici, i priorati, le abbazie che van com-

presi nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 già votato dalla Camera, rappresentano una rendita di 6,588,237.

Tutta questa massa di rendita costituisce 23,927,426, e questa soltanto si dovrebbe iscrivere. Ma su tale rendita lo Stato dovrà prelevare il 30 per cento in 7,181,227; quindi la rendita che effettivamente andrà iscritta sarà di 16,746,199. Il resto che si ricaverà dalla vendita, non andrà soggetto al vincolo deplorato dall'onorevole Ferrara, ma sarà destinato ad una operazione finanziaria che dovrà procurare allo Stato 600 milioni.

Molto meno si devono iscrivere le pensioni ai membri degli ordini soppressi, in quantochè le medesime sono servite con quei tali 14,936,181 lire di rendita iscritta che devo credere esistenti; che se poi sono pur esse sparite, allora è un debito che troviamo; ma come si assicura dal ministro delle finanze, e come si rileva nella relazione della Commissione, questa somma esiste, ed essa basta per pagare 12,573,918 lire che sono, giusta la relazione della Commissione di sorveglianza dell'amministrazione del fondo per il culto, le pensioni ai membri delle corporazioni sopresse, con sopravanzo di 2,382,167 lire.

Vede dunque l'onorevole Ferrara che egli è caduto in un grande equivoco quando ha creduto che tutta la massa dei beni, ovvero tutto il ricavo della massa dei beni che andranno a vendersi debba iscriversi; deve solo iscriversi ciò che apparteneva ai vescovi, alle abbazie, ai seminari ed ai capitoli, non ciò che apparteneva alle corporazioni religiose sopresse, e ad altri enti i cui doveri sono sopportati dallo Stato. Resta dunque a desiderare, non a deplorare quel sopravanzo di ricchezza, che l'onorevole Ferrara attribuiva alla liquidazione dell'asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Masci, consigliere della Corte d'appello a Trani, scrive che, non avendo potuto essere presente alla votazione d'oggi, intende dichiarare che, ove lo fosse stato, avrebbe votato *no*.

*Voci.* Lo sapevamo!

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica alle ore 8 precise del mattino.

La seduta è levata alle 6 ore e 5 minuti.

*Ordine del giorno per le tornate di domani:*

*(alle ore 8 del mattino)*

1° Deliberazione sopra la proposta di legge dei deputati Fenzi e Bellini Bellino, relativa alla Banca toscana.

2° Interpellanza del deputato Corapi sopra il brigantaggio nella Calabria.

3° Discussione del bilancio passivo del Ministero delle finanze del 1867.

4° Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

*Discussione dei progetti di legge:*

5° Modificazioni all'articolo 14 della legge sulla istituzione della Corte dei conti.

6° Spesa pel complemento del nuovo carcere cellulare in Sassari.

7° Spesa pel complemento del nuovo carcere cellulare in Torino.

8° Spesa per opere nel porto di Malamocco.

9° Disposizioni relative alle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino.

10. Ricorsi al tribunale di 3<sup>a</sup> istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della guardia nazionale.

*(alle ore 2 pomeridiane)*

Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.